Di conseguenza, la riscossione della tassa litigiosa, che esula dall'ambito dell'art. 36, è incompatibile con le disposizioni del Trattato.

- sentenza dell'11 luglio 1974, Procureur du Roi c. Benoît & Gustave Dassonville (causa 8/74), Racc. 1974, pag. 837

1. Con sentenza 11 gennaio 1974, pervenuta in cancelleria l'8 febbraio 1974, il Tribunal de Première Instance di Bruxelles ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni vertenti sull'interpretazione degli artt. 30, 31, 32, 33, 36 e 85 del trattato CEE, in relazione all'obbligo di esibire, per i prodotti a denominazione d'origine, un documento ufficiale rilasciato dal governo del paese esportatore.

2. Con la prima questione si chiede se una norma interna, la quale vieti l'importazione d'un prodotto recante una denominazione d'origine qualora lo stesso non sia accompagnato dall'apposito certificato (rilasciato dal governo del paese esportatore e attestante il diritto alla predetta denominazione) costituisca una misura d'effetto equivalente ai sensi dell'art. 30 del trattato.

3. La questione è stata sollevata nel corso d'un procedimento penale pendente in Belgio contro dei commercianti che, dopo aver regolarmente acquistato una partita di scotch whiskey in libera pratica in Francia, l'hanno importata in Belgio senza essere in possesso del certificato d'origine, da rilasciarsi dalla dogana britannica, richiesto dalla legislazione belga.

4. Dal fascicolo processuale e dalle osservazioni orali delle parti si evince che un commerciante, intenzionato ad importare in Belgio dello scotch whiskey già in libera pratica in Francia, incontra nel procurarsi il suddetto certificato gravi difficoltà, sconosciute a chi importa direttamente dallo Stato produttore.

5. Ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative.

6. Finché non sarà stato istituito un regime comunitario che garantisca ai consumatori l'autenticità della denominazione di origine d'un prodotto, gli Stati membri che intendano adottare provvedimenti contro comportamenti sleali in tale settore possono farlo soltanto a condizione che tali provvedimenti siano ragionevoli e che i mezzi di prova richiesti non abbiano per effetto di ostacolare il commercio fra gli Stati membri ma siano accessibili a tutti i cittadini comunitari.

7. Non occorre accertare se provvedimenti del genere ricadano o meno sotto l'art. 36; in forza del principio enunciato nel secondo periodo del predetto articolo, essi non potranno mai essere utilizzati ai fini d'una discriminazione arbitraria o d'una restrizione dissimulata al commercio fra gli Stati membri.

8. Tale può essere invece il risultato di formalità, richieste da uno Stato membro per la prova dell'origine d'un prodotto, alle quali solo gli importatori diretti sarebbero praticamente in grado di soddisfare senza gravi difficoltà.

9. Di conseguenza, lo Stato membro che richieda un certificato di origine più facilmente ottenibile dall'importatore diretto d'un prodotto, che non da chi abbia acquistato regolarmente il medesimo prodotto in un altro Stato membro (diverso dal paese d'origine) dove esso si trovava in libera pratica, pone in essere una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa incompatibile col trattato.

- sentenza del 20 febbraio 1979, Rewe-Zentral AG c. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (c.d. «Cassis de Dijon») (causa 120/78), Racc. 1979, pag. 649

[...]

2. Dall'ordinanza di rinvio risulta che l'attrice nella causa principale intendeva importare dalla Francia, per metterla in commercio nella Repubblica federale di Germania, una partita di «cassis de Dijon».

Avendo l'attrice chiesto all'amministrazione del monopolio dell'alcool (Bundesmonopolverwaltung) l'autorizzazione ad importare il prodotto di cui trattasi, detta amministrazione le comunicava che questo, a causa dell'insufficienza della sua gradazione alcoolica, non possiede i requisiti occorrenti per essere messo in commercio nella Repubblica federale in Germania.

[...]

5. Lo *Hessisches Finanzgericht* ha sottoposto alla Corte le due seguenti questioni:

a) Se la nozione di «misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative» di cui all'art. 30 del Trattato C.E.E. vada intesa nel senso che vi rientra anche la fissazione di un contenuto minimo di spirito di vino per gli alcoolici da bere, fissazione contenuta nella legge tedesca sul monopolio dell'acquavite, la quale ha come conseguenza che prodotti tradizionali di altri Stati membri, il cui contenuto di spirito di vino è inferiore al limite stabilito, non possono essere messi in commercio nella Repubblica federale tedesca.

b) Se la fissazione di detto contenuto minimo possa rientrare nella nozione di «discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi» di cui all'art. 37 del Trattato C.E.E.

6. Il giudice nazionale chiede quindi d'ottenere gli elementi interpretativi che consentano di valutare se l'imposizione di un contenuto minimo di alcool possa cadere vuoi sotto il divieto di misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative negli scambi tra Stati membri (art. 30 del Trattato C.E.E.), vuoi sotto il divieto di discriminazioni fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed allo smercio (art. 37 del Trattato C.E.E.).

7. Va sottolineato, in proposito, che l'art. 37 è una disposizione specifica per i monopoli nazionali di carattere commerciale.

Detta disposizione non è, quindi, pertinente rispetto alle disposizioni nazionali che non riguardano l'esercizio, da parte di un pubblico monopolio, della sua funzione specifica – cioè del suo diritto di esclusiva – bensì concernono, in via generale, la produzione ed il commercio di bevande alcooliche, indipendentemente dal fatto che esse rientrino nel monopolio di cui trattasi.

Stando così le cose, l'incidenza, sugli scambi intracomunitari, del provvedimento indicato dal giudice nazionale va esaminata esclusivamente alla luce delle esigenze poste dall'art. 30, menzionato nella prima questione.

8. In mancanza di una normativa comune in materia di produzione e di commercio dell'alcool – dato che la proposta di regolamento presentata dalla Commissione al Consiglio il 7 dicembre 1976 (*G.U.C.E.* n. C 309, pag. 2) non ha avuto seguito da parte di questo – spetta agli Stati membri disciplinare, ciascuno nel suo territorio, tutto ciò che riguarda la produzione e il commercio dell'alcool e delle bevande alcooliche.

Gli ostacoli per la circolazione intracomunitaria derivanti da disparità delle legislazioni nazionali relative al commercio dei prodotti di cui trattasi vanno accettati qualora tali prescrizioni possano ammettersi come necessarie per rispondere ad esigenze imperative attinenti, in particolare, all'efficacia dei controlli fiscali, alla protezione della salute pubblica, alla lealtà dei negozi commerciali e alla difesa dei consumatori.

9. Il Governo della Repubblica federale di Germania, partecipante al procedimento, ha svolto vari argomenti che, a suo avviso, giustificano l'applicazione di disposizioni relative al contenuto minimo di alcool delle bevande alcoliche, esponendo considerazioni attinenti, da un lato, alla salvaguardia della salute pubblica e, dall'altro, alla protezione dei consumatori contro pratiche commerciali sleali.

10. Per quanto riguarda la salvaguardia della salute pubblica, il Governo tedesco osserva che la determinazione dei contenuti minimi di alcool da parte delle norme nazionali avrebbe la funzione d'evitare la proliferazione delle bevande alcoliche sul mercato nazionale, specialmente di

prodotti possono, a suo parere, provocare l'assuefazione più facilmente delle bevande con gradazione alcolica maggiore.

11. Considerazioni del genere non sono decisive, dal momento che il consumatore può procurarsi sul mercato una gamma estremamente varia di prodotti con gradazione alcolica bassa o media ed inoltre una parte rilevante delle bevande alcoliche con forte gradazione, liberamente poste in vendita sul mercato tedesco, viene consumata correntemente in forma diluita.

12. Il Governo tedesco deduce ancora che la fissazione d'un limite inferiore della gradazione alcolica per taluni liquori è destinata a proteggere il consumatore dalle pratiche sleali di produttori o distributori di bevande alcoliche; quest'argomento è basato sulla considerazione che la diminuzione della gradazione alcolica garantisce un vantaggio concorrenziale rispetto alle bevande con gradazione più elevata, dato che l'alcool costituisce, nella composizione delle bevande, l'elemento di gran lunga più costoso in considerazione del notevole onere fiscale cui è soggetto; inoltre, secondo il Governo tedesco, il fatto di ammettere la libera circolazione dei prodotti alcoolici qualora questi corrispondano, per quanto riguarda il loro contenuto di alcool, alle norme del paese di produzione, avrebbe l'effetto di imporre nell'ambito della Comunità, come standard comune, il contenuto alcoolico più basso ammesso in uno qualsiasi degli Stati membri, o addirittura di rendere inoperanti tutte le prescrizioni in materia qualora la disciplina di più Stati membri non imponesse alcun limite inferiore di tal genere.

13. Come è stato a ragione osservato dalla Commissione, la fissazione di valori-limite in materia di gradazione alcoolica delle bevande può servire alla standardizzazione dei prodotti posti in commercio e delle loro denominazioni, nell'interesse di una maggior trasparenza dei negozi commerciali e delle offerte al pubblico; per questo, non si può cionondimeno arrivare fino a considerare la fissazione imperativa del contenuto minimo di alcool come una garanzia sostanziale della lealtà dei negozi commerciali, dal momento che è facile garantire l'adeguata informazione dell'acquirente rendendo obbligatoria l'indicazione della provenienza e della gradazione alcoolica sull'imballo dei prodotti.

14. Le prescrizioni relative alla gradazione minima delle bevande alcooliche non perseguono uno scopo d'interesse generale atto a prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci, che costituisce uno dei principi fondamentali della Comunità.

L'effetto pratico di prescrizioni di tal genere consiste principalmente nel garantire un vantaggio alle bevande con alta gradazione alcoolica, allontanando dal mercato nazionale i prodotti d'altri Stati membri non rispondenti a questa specificazione.

Risulta, quindi, che la condizione unilaterale, imposta dalla normativa di uno Stato membro, della gradazione minima per la messa in commercio di bevande alcooliche costituisce un ostacolo per gli scambi incompatibile con l'art. 30 del Trattato.

Non sussiste quindi alcun valido motivo per impedire che bevande alcooliche, a condizione ch'esse siano legalmente prodotte e poste in vendita in uno degli Stati membri, vengano introdotte in qualsiasi altro Stato membro senza che possa esser opposto allo smercio di tali prodotti, un divieto legale di porre in vendita bevande con gradazione alcoolica inferiore al limite determinato dalla normativa nazionale.

n. 56 - sentenza del 5 aprile 1979, Procedimento penale a carico di Tullio Ratti (causa 148/78), Racc. 1979, pag. 1629

[...]

34. La quarta questione è redatta nei seguenti termini:

«Se le disposizioni nazionali richiamate, applicabili indistintamente a tutti i prodotti presenti sul mercato interno, rappresentino comunque un ostacolo, un divieto o una limitazione allo scambio ed alla libera circolazione degli stessi, anche se dettate al fine di assicurare una maggiore tutela per la incolumità fisica degli utilizzatori dei prodotti in questione»;

35. Essa si riferisce all'art. 36 del Trattato, che ammette deroghe al principio della libera circolazione delle merci, in quanto esse siano giustificate da motivi di pubblica sicurezza o di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali.

36. Allorché, in applicazione dell'art. 100 del Trattato, direttive comunitarie dispongono l'armonizzazione dei provvedimenti necessari per garantire la tutela della salute animale ed umana e approntano procedure comunitarie di controllo della loro osservanza, il ricorso all'art. 36 perde la sua giustificazione e i controlli appropriati vanno attuati ed i provvedimenti di tutela adottati secondo lo schema tracciato dalla direttiva d'armonizzazione.

37. La direttiva n. 73/173 ha stabilito che, se uno Stato membro constata che un preparato pericoloso, quantunque conforme alle disposizioni della direttiva stessa, può mettere in pericolo la sicurezza o la salute, detto Stato potrà applicare, in via provvisoria e sotto il controllo della Commissione, la clausola di salvaguardia di cui all'art. 9 della direttiva, secondo il procedimento e nelle forme di cui allo stesso articolo.

38. Ne consegue che le disposizioni nazionali che vanno oltre quelle contenute nella direttiva n. 73/173 sono compatibili col diritto comunitario soltanto qualora siano state adottate secondo il procedimento e nelle forme di cui all'art. 9 della suddetta direttiva.

[...]

n. 57 - sentenza del 14 luglio 1981, Procedimento penale a carico di Sergius Oebel (causa 155/80), Racc. 1981, pag. 1993

1. Con ordinanza 22 aprile 1980, pervenuta in cancelleria il 2 luglio 1980, l'Amtsgericht di Wiesbaden ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 7, 30 e 34 del Trattato CEE, per esser posto in grado di valutare la conformità col diritto comunitario di una normativa nazionale relativa al lavoro notturno nelle panetterie e nelle pasticcerie.

2. Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento penale per infrazione all'art. 5 della legge tedesca sugli orari di lavoro nelle panetterie e nelle pasticcerie (Gesetz über die Arbeitszeit in Bäckereien und Konditoreien), nella versione del 23 luglio 1969.

3. L'art. 5, 1° comma, della suddetta legge stabilisce in sostanza che è vietato, fatte salve certe deroghe, lavorare di notte, nei giorni feriali, per la fabbricazione di prodotti della panetteria e della pasticceria, dalle ore 22 alle ore 4. L'art. 5, 5° comma, vieta il trasporto dei prodotti della panetteria o della pasticceria per le consegne ai consumatori o ai punti di vendita, durante la notte, fra le ore 22 e le ore 5.45. Secondo il Governo tedesco, tale divieto non riguarda il trasporto e la consegna a grossisti, ad intermediari, come ad esempio negozi a distributori di prodotti di panetteria e di pasticceria o a depositi appartenenti all'impresa.

[...]

10. La prima questione deve essere ... risolta affermando che l'art. 7 del Trattato CEE va compreso nel senso che esso vieta solo le discriminazioni a causa della nazionalità degli operatori economici. L'art. 7 non è quindi trasgredito nemmeno se uno Stato membro determina, mediante una disposizione di legge che non fa distinzioni, in modo diretto o indiretto, a seconda della nazionalità, una situazione che influisce sulla capacità concorrenziale degli operatori economici stabiliti nel suo territorio rispetto agli operatori economici stabiliti in altri Stati membri.

Sulla seconda questione

11. Con la seconda questione, il giudice nazionale chiede se gli effetti che una normativa nazionale in materia di orari di lavoro nelle panetterie e nelle pasticcerie, come la legge tedesca di cui trattasi, produce riguardo all'esportazione e all'importazione di

detti di questa normativa rimangano effettivamente in tale ambito pertiene alla valutazione dei fatti, la quale spetta al giudice nazionale.

13. Nelle segnalate sentenze Conforama e Marchandise la Corte ha tuttavia avuto modo di precisare, in riferimento a discipline analoghe, che gli effetti restrittivi sugli scambi che possono eventualmente derivarne non sembrano eccessivi, avuto riguardo allo scopo perseguito.

14. La Corte ha infatti ritenuto di essere in possesso di tutti gli elementi necessari per pronunciarsi in ordine alla proporzionalità di una tale disciplina e che tale pronuncia era necessaria al fine di permettere ai vari giudici nazionali di valutarne la compatibilità con il diritto comunitario in modo uniforme, dovendosi escludere che una tale valutazione possa variare in funzione degli accertamenti di fatto effettuati da ciascun giudice nell'ambito di una determinata controversia.

15. Nel vagliare la proporzionalità di una disciplina nazionale che persegue uno scopo legittimo sotto il profilo del diritto comunitario occorre contemperare l'interesse nazionale all'attuazione di tale scopo con l'interesse comunitario alla libera circolazione delle merci. Al riguardo, per accertare che gli effetti restrittivi della disciplina in questione sugli scambi intracomunitari non eccedano la misura di quanto è necessario per raggiungere lo scopo prefisso, occorre esaminare se tali effetti siano diretti, indiretti o meramente ipotetici e se essi non ostacolino lo smercio dei prodotti importati più di quello dei prodotti nazionali.

16. È alla luce di queste considerazioni che la Corte, nelle citate sentenze Conforama e Marchandise, ha dichiarato che gli effetti restrittivi sugli scambi di una disciplina nazionale che vietava il lavoro subordinato prestato la domenica, in determinati settori di attività riguardanti la vendita al pubblico, non sembravano eccessivi, avuto riguardo allo scopo perseguito. Per gli stessi motivi, identica constatazione deve farsi con riferimento ad una disciplina nazionale che vieti l'apertura domenicale degli esercizi commerciali al minuto.

17. La prima questione pregiudiziale va pertanto risolta dichiarando che l'art. 30 del Trattato dev'essere interpretato nel senso che il divieto in esso sancito non si applica ad una disciplina nazionale che vieti l'apertura domenicale degli esercizi commerciali al minuto.

- sentenza del 24 novembre 1993, procedimento Penale a carico di Bernard Keck e Daniel Mithouard (cause C-267/91 e C-268/91), Racc. 1993, pag. I-6097

1. Con due ordinanze 27 giugno 1991, pervenute alla Corte il 16 ottobre successivo, il Tribunal de grande instance di Strasburgo ha posto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali sull'interpretazione delle norme del Trattato medesimo riguardanti la concorrenza e la libera circolazione nella Comunità.

2. Tali questioni sono state proposte nell'ambito di procedimenti penali a carico dei signori Keck e Mithouard, accusati di aver messo in vendita, in violazione delle disposizioni dell'art. 1 della legge francese 2 luglio 1963, n. 63-628 come modificata dall'art. 32 del decreto legislativo 1 dicembre 1986, n. 86-1243, prodotti, nello stato in cui si trovavano, a prezzo inferiore al loro effettivo prezzo di costo.

3. I signori Keck e Mithouard sostenevano a loro difesa che un divieto generale di rivendita sottocosto, come quello previsto dalle citate disposizioni, sarebbe incompatibile con l'art. 30 del Trattato nonché con i principi della libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e della libera concorrenza nella Comunità.

[...]

7. Per quanto riguarda, poi, il principio di non discriminazione sancito dall'art. 7 del Trattato, emerge dalle ordinanze di rinvio che il giudice nazionale dubita della compatibilità con la detta disposizione del divieto di rivendita sottocosto, in quanto potrebbe porre le imprese ad esso soggette in una posizione di sfavore rispetto ai loro concorrenti operanti in Stati membri in cui la rivendita sottocosto non è vietata.

8. Si deve osservare, in proposito, che il fatto che imprese svolgenti attività di vendita in Stati membri diversi siano soggette a normative differenti, di cui alcune vietano la rivendita sottocosto mentre altre la consentono, non è costitutivo di una discriminazione ai sensi dell'art. 7 del Trattato, quando la normativa nazionale oggetto della causa principale si applica a qualsiasi attività di vendita effettuata sul territorio nazionale, indipendentemente dalla nazionalità dei soggetti che la svolgono (v. sentenza 14 luglio 1988, causa 308/86, Lambert, Racc. pag. 4369).

[...]

11. Ai termini dell'art. 30 del Trattato, sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché ogni misura di effetto equivalente. Secondo costante giurisprudenza, costituisce misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa qualsiasi misura che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi commerciali intracomunitari.

12. Va rilevato che una normativa nazionale che vieti in termini generali la rivendita sottocosto non mira a disciplinare gli scambi di merci tra gli Stati membri.

13. È pur vero che una siffatta normativa, laddove impedisce agli operatori di avvalersi di un metodo di promozione commerciale, è atta a restringere il volume delle vendite e, conseguentemente, il volume delle vendite dei prodotti provenienti da altri Stati membri. Ci si deve tuttavia domandare se tale eventualità sia sufficiente per qualificare la normativa di cui trattasi come misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione.

14. Considerato che gli operatori economici invocano sempre più frequentemente l'art. 30 del Trattato al fine di contestare qualsiasi normativa che, pur non riguardando i prodotti provenienti da altri Stati membri, produca l'effetto di limitare la loro libertà commerciale, la Corte reputa necessario riesaminare e precisare la propria giurisprudenza in materia.

15. Si deve ricordare al riguardo che, secondo la giurisprudenza Cassis de Dijon (sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, Racc. pag. 649), costituiscono misure di effetto equivalente, vietate dall'art. 30, gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti, in assenza di armonizzazione delle legislazioni, dall'assoggettamento delle merci provenienti da altri Stati membri, in cui siano legalmente fabbricate e immesse in commercio, a norme che dettino requisiti ai quali le merci stesse devono rispondere (quali quelle riguardanti la denominazione, la forma, le dimensioni, il peso, la composizione, la presentazione, l'etichettatura, o il confezionamento), anche qualora tali norme siano indistintamente applicabili a tutti i prodotti, laddove tale assoggettamento non risulti giustificato da finalità di interesse generale tali da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci.

16. Peraltro, si deve ritenere, contrariamente a quanto sino ad ora statuito, che non può costituire ostacolo diretto o indiretto, in atto o in potenza, agli scambi commerciali tra gli Stati membri ai sensi della giurisprudenza Dassonville (sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Racc. pag. 837), l'assoggettamento di prodotti provenienti da altri Stati membri a disposizioni nazionali che limitino o vietino talune modalità di vendita, semprché tali disposizioni valgano nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgano la propria attività sul territorio nazionale e sempreché incidano in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri.

17. Infatti, ove tali requisiti siano soddisfatti, l'applicazione di normative di tal genere alla vendita di prodotti provenienti da un altro Stato membro e rispondenti alle norme stabilite da tale Stato non costituisce elemento atto ad impedire l'accesso di tali prodotti al mercato o ad ostacolarlo in misura maggiore rispetto all'ostacolo rappresentato per i prodotti nazionali. Normative siffatte esulano, quindi, dalla sfera di applicazione dell'art. 30 del Trattato.

18. La questione [illegible]

l'art. 30 del Trattato CEE deve essere interpretato nel senso che non trova applicazione nei confronti di una normativa di uno Stato membro che vieti in via generale la rivendita sottocosto.

B.1.3.c. La tutela dei diritti di proprietà dustriale, commerciale e intellettuale

n. 68 - sentenza dell'8 giugno 1971, Deutsche Gramophon Gesellschaft GmbH di Amburgo c. Soc. in accomandita Metro-SB-Grossmärkte GmbH di Amburgo (causa 78/70), Racc. 1971, pag. 487

[...]

2. Con la prima questione si chiede alla Corte se sia in contrasto con gli artt. 5, 2° comma, o 85 n. 1 del Trattato C.E.E. l'interpretare i §§ 97 e 85 della legge tedesca 9 settembre 1965 (relativa al diritto d'autore ed ai diritti connessi) nel senso che un produttore di riproduzioni sonore può valersi del proprio diritto esclusivo di metterle in commercio per vietare la messa in circolazione nella Repubblica federale di Germania di riproduzioni del genere da lui stesso precedentemente vendute ad una affiliata francese, giuridicamente autonoma, ma assolutamente dipendente sul piano economico.

[...]

4. Dagli elementi forniti dal giudice *a quo* risulta che la questione deferita verte essenzialmente sul se il diritto esclusivo di mettere in commercio la merce di cui trattasi – diritto attribuito dalle leggi nazionali al fabbricante di riproduzioni sonore – possa, senza ledere il diritto comunitario, impedire la messa in circolazione nel territorio nazionale di prodotti regolarmente messi in commercio dal fabbricante stesso, o col suo consenso, nel territorio di un altro Stato membro. Questa Corte è invitata quindi a stabilire, in base all'art. 5, 2° comma, o all'art. 85 n. 1 del Trattato, il contenuto e la portata della norma comunitaria da applicarsi.

5. A termini dell'art. 5, 2° comma, del Trattato, «gli Stati membri si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente Trattato». Questa disposizione stabilisce un obbligo generale degli Stati membri, il cui contenuto concreto dipende, in ciascun caso particolare, dalle disposizioni del Trattato o dai principi generali in esso espliciti.

6. A termini dell'art. 85 n. 1 del Trattato, «Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazione d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune». L'esercizio del diritto esclusivo di cui trattasi potrebbe ricadere sotto il divieto sancito dalla citata disposizione tutte le volte che risultasse essere l'oggetto, il mezzo o la conseguenza di un'intesa la quale, vietando le importazioni da altri Stati membri di prodotti lecitamente messi in commercio in detti Stati, avesse come effetto di mantenere separati i vari mercati.

7. Nel caso poi che detto esercizio non fosse connesso ad un'intesa ai sensi della citata disposizione, si dovrebbe stabilire se l'esercizio stesso non sia in contrasto con altre disposizioni del Trattato, relative in particolare alla libera circolazione delle merci.

8-9-10. I principi da prendere in considerazione in questa ipotesi sono quelli sanciti – al fine della realizzazione di un mercato unico comune agli Stati membri – nella seconda parte del Trattato, dedicata ai fondamenti della Comunità, sotto la rubrica «libera circolazione delle merci», e in secondo luogo dall'art. 3 f) del Trattato, il quale contempla la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune. D'altro canto, nell'ammettere (all'art. 36) determinati divieti o restrizioni degli scambi fra Stati membri, il Trattato ha tassativamente disposto che tali deroghe non devono costituire «un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata del commercio tra gli Stati membri». Alla luce di queste norme, in particolare degli artt. 36, 85 e 86, si deve quindi stabilire in quali casi l'esercizio di un diritto connesso al diritto d'autore, attribuito dalle leggi di uno Stato membro, possa ostare alla messa in circolazione di prodotti provenienti da altri Stati membri.

11. Fra i divieti o restrizioni (della libera circolazione delle merci) ammessi, l'art. 36 contempla quelli relativi alla tutela della proprietà industriale e commerciale. Benché queste disposizioni possano riguardare un diritto connesso al diritto d'autore, da detto articolo si evince tuttavia che, quantunque il Trattato faccia salva l'esistenza dei diritti attribuiti dalle leggi di uno Stato membro in materia di proprietà industriale e commerciale, l'esercizio di questi diritti può cionondimeno ricadere sotto i divieti sanciti dal Trattato. Mentre consente dei divieti o restrizioni della libera circolazione dei prodotti per motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale, l'art. 36 ammette delle deroghe a detta libertà solo nella misura in cui appaiono indispensabili per la tutela dei diritti che costituiscono oggetto specifico di detta proprietà.

12. Se un diritto connesso al diritto d'autore viene fatto valere per vietare la messa in circolazione in uno Stato membro di prodotti messi in commercio dal suo titolare, o col suo consenso, nel territorio di un altro Stato membro, per la sola ragione che tale messa in commercio non è stata effettuata nel territorio nazionale, un divieto siffatto, che contribuisca all'isolamento dei vari mercati nazionali, è in contrasto con lo scopo essenziale del Trattato, il quale tende alla fusione di detti mercati in un mercato unico. Questo scopo non può essere raggiunto se, valendosi dei diversi regimi giuridici degli Stati membri, i cittadini di questi hanno la possibilità di isolare il mercato e di porre in essere delle discriminazioni arbitrarie o delle restrizioni dissimulate nel commercio fra gli Stati membri.

13. Di conseguenza, il fabbricante di riproduzioni sonore che si vale del diritto esclusivo di metterle in commercio – diritto attribuitogli dalle leggi di uno Stato membro – onde vietare la messa in circolazione in questo Stato di prodotti da lui stesso (o col suo consenso) smerciati in un altro Stato membro, adducendo come unico motivo che la messa in commercio non è avvenuta nel territorio del primo Stato membro, agisce in modo incompatibile con le norme relative alla libera circolazione delle merci nel mercato comune.

n. 69 - sentenza del 22 giugno 1976, Terrapin Overseas Ltd. c. Terranova Industrie C.A. Kapferer & Co. (causa 119/75), Racc. 1976, pag. 1039

1. Con ordinanza 31 ottobre 1975, pervenuta in cancelleria il 5 dicembre successivo il Bundesgerichtshof ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato, la seguente questione, vertente sul rapporto fra le norme del trattato relative alla libera circolazione delle merci e la tutela garantita dalle norme interne statali al diritto al marchio e alla ditta:

«Se sia compatibile con le norme relative alla libera circolazione delle merci (artt. 30, 36 del trattato CEE) il fatto che un'impresa avente sede in uno Stato membro A si opponga, in forza dei diritti ivi spettantile quanto alla ditta e al marchio, all'importazione di merci analoghe, prodotte da una impresa avente sede in un altro Stato membro B, nel caso in cui queste ultime rechino legittimamente nello Stato B una denominazione che possa dar luogo a confusione con la ditta ed il marchio la cui tutela è garantita nello Stato A all'impresa che ha sede nel territorio di questo Stato, posto che fra le due imprese non esistono rapporti di alcun genere, che i diritti ad esse spettanti nell'ordinamento interno in materia di contrassegni sono sorti in modo autonomo e reciprocamente indipendente (inesistenza di origine comune), e che attualmente non vi è fra le due imprese, né sul piano economico, né su quello giuridico, alcun altro vincolo di subordinazione..»

2. Dall'ordinanza di rinvio risulta che l'attrice nella causa principale

SENTENZA DELLA CORTE DEL 14 LUGLIO 1988.
PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI GIORGIO ZONI.
DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL PRETORE DI MILANO.
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - PASTE ALIMENTARI - OBBLIGO DI USARE ESCLUSIVAMENTE GRANO DURO CAUSA 90/86
(raccolta della giurisprudenza 1988 pag. 4285)

Motivazione della sentenza

1 Con ordinanza 19 marzo 1986, pervenuta nella cancelleria della Corte il 26 marzo dello stesso anno, il pretore di Milano ha sollevato, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione degli artt . 30 e 36 del trattato CEE, onde determinare la compatibilità con il diritto comunitario di una normativa nazionale che vieti la vendita di pasta prodotta con grano tenero o con una miscela di grano tenero e di grano duro .
2 La questione è insorta nell' ambito di un procedimento intentato dal pubblico ministero contro un grossista italiano, il sig . Zoni, che ha importato dalla Repubblica federale di Germania pasta prodotta con una miscela di grano tenero e di grano duro . Lo Zoni è perseguito penalmente per infrazione dell' art . 29 della legge 4 luglio 1967, n . 580 (GURI n . 189 del 29 luglio 1967), che disciplina la produzione e il commercio delle paste alimentari (in prosieguo : "legge sulle paste alimentari ").
3 L' art . 29 della legge sulle paste alimentari dispone che per la produzione industriale di paste secche, che possono essere conservate per un certo tempo prima di essere consumate, deve essere usato esclusivamente grano duro . Gli artt . 33 e 50, 1° comma, di detta legge, autorizzano invece l' uso di grano tenero sia per la produzione artigianale di paste fresche, destinate al consumo immediato, sia per la produzione di pasta destinata all' esportazione .
4 L' art . 36, primo comma, della legge sulle paste alimentari, vieta di vendere in Italia pasta avente caratteristiche diverse da quelle stabilite dalla legge, cioè, in particolare, paste secche prodotte con grano tenero o con una miscela di grano tenero e grano duro . L' art . 50, secondo comma, della legge precisa che questo divieto di vendita si applica anche alle paste d' importazione .
5 Come il governo italiano ha osservato, il legislatore è stato indotto ad imporre ai produttori di pasta di usare esclusivamente grano duro da due ordini di considerazioni . Il legislatore ha voluto, in primo luogo, garantire la qualità della pasta, poiché quella prodotta esclusivamente con grano duro resiste molto meglio alla cottura . In secondo luogo, ha inteso favorire lo sviluppo della coltivazione del grano duro, i cui produttori hanno nella Comunità solo lo sbocco del mercato delle paste e, nelle regioni del Mezzogiorno ove sono stabiliti, non hanno alcuna possibilità concreta di riconvertirsi ad altre colture .
6 Lo Zoni ha sostenuto a sua difesa che l' applicazione alle paste importate dell' art . 29 della legge sulle paste alimentari è incompatibile con l' art . 30 del trattato . Stando così le cose, con ordinanza 19 marzo 1986 il giudice nazionale ha sospeso il procedimento e ha sollevato una questione pregiudiziale :
"Se l' art . 30 e l' art . 36 del trattato CEE vadano interpretati nel senso di far ritenere legittimo l' obbligo imposto dalla legge di uno Stato membro di impiegare esclusivamente grano duro nella fabbricazione di pasta alimentare secca destinata ad essere commercializzata all' interno del territorio dello Stato membro medesimo qualora venga accertato e provato che tale obbligo :
1) è stato imposto unicamente per tutelare le superiori qualità della pasta alimentare fabbricata con solo grano duro;
2) non comporta alcuna discriminazione ai danni dei prodotti, aventi le stesse caratteristiche, provenienti dagli altri paesi membri come pure nei confronti degli imprenditori comunitari degli stessi prodotti in quanto anche gli imprenditori nazionali sono assoggettati alle stesse limitazioni;
3) non è stato introdotto per perseguire scopi protezionistici in favore del prodotto nazionale ed ai danni del prodotto comunitario avente le stesse caratteristiche ".
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte .
8 La questione sollevata dal giudice nazionale verte, in sostanza, sulla compatibilità con gli artt . 30 e 36 del trattato dell' estensione ai prodotti importati di un divieto di vendere pasta prodotta con grano tenero o con una miscela di grano tenero e di grano duro, come quello contenuto nella

legge sulle paste alimentari .
a) Sull' esistenza di un ostacolo alla libera circolazione delle merci
9 E opportuno ricordare la giurisprudenza costante della Corte (anzitutto la sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc . pag . 837), secondo cui il divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative sancito dall' art . 30 comprende "ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari ".
10 Risulta inoltre da una giurisprudenza costante della Corte (cfr . anzitutto la sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe, Racc . pag . 649) che, in mancanza di una normativa comune, gli ostacoli per la circolazione intracomunitaria derivanti da disparità delle legislazioni nazionali relative alla composizione dei prodotti vanno accettati qualora tali normative nazionali, indistintamente applicate ai prodotti nazionali e a quelli importati, siano necessarie per rispondere ad esigenze imperative come la difesa dei consumatori e la lealtà dei negozi commerciali . La Corte ha tuttavia precisato che dette normative debbono essere proporzionate agli scopi perseguiti e che, se uno Stato membro dispone di mezzi meno restrittivi che consentano di raggiungere gli stessi scopi, è tenuto a farvi ricorso .
11 Occorre constatare che un divieto di vendere pasta prodotta con grano tenero o con una miscela di grano tenero e di grano duro costituisce un ostacolo all' importazione di paste lecitamente prodotte con grano tenero o con una miscela di grano tenero e di grano duro in altri Stati membri . Pertanto resta da accertare se detto ostacolo possa essere giustificato da ragioni di tutela della salute pubblica ai sensi dell' art . 36 del trattato o da esigenze imperative come quelle summenzionate .
b) Sulla possibilità di giustificare l' ostacolo di cui è causa per ragioni di tutela della salute pubblica
12 Il governo italiano ha attirato l' attenzione della Corte sul problema dell' uso di additivi chimici e di coloranti che sarebbero spesso usati per conferire alla pasta prodotta con grano tenero o con una miscela di grano tenero e di grano duro le caratteristiche organolettiche e, in particolare, il colore ambrato, naturalmente proprie della pasta prodotta esclusivamente con grano duro . A suo parere, un sensibile assorbimento di detti additivi chimici e coloranti può comportare effetti dannosi per la salute dell' uomo .
13 In risposta ad un quesito posto dalla Corte, il governo italiano ha tuttavia ammesso di non disporre di dati che gli consentano di affermare che la pasta prodotta con grano tenero o con una miscela di grano tenero e di grano duro contenga necessariamente additivi chimici o coloranti .
14 Un divieto generale di smerciare paste d' importazione prodotte con grano tenero o con una miscela di grano tenero e di grano duro è pertanto in ogni caso contrario al principio di proporzionalità e non è giustificato da ragioni di tutela della salute pubblica ai sensi dell' art . 36 del trattato .
c) Sulla possibilità di giustificare l' ostacolo di cui è causa per talune esigenze imperative
15 Si è sostenuto che il divieto di vendere pasta prodotta con grano tenero o con una miscela di grano tenero e di grano duro è necessario per tutelare i consumatori, per garantire la lealtà dei negozi commerciali e, infine, per assicurare la piena efficienza dell' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali .
16 Il primo argomento, secondo cui la legge sulle paste alimentari intende tutelare i consumatori in quanto ha lo scopo di garantire la qualità superiore della pasta, prodotto italiano di antica tradizione, non può essere accolto . E certamente legittimo voler dare ai consumatori, che attribuiscono qualità particolari alla pasta prodotta esclusivamente con grano duro, la possibilità di operare la propria scelta sulla base di questo elemento . Tuttavia, come la Corte ha già sottolineato (sentenze 9 dicembre 1981, causa 193/80, Commissione / Italia, Racc . pag . 3019, e 12 marzo 1987, causa 178/84, Commissione / Repubblica federale di Germania, Racc . 1987, pag . 1227), tale possibilità può essere garantita con mezzi che non ostacolino l' importazione di prodotti legalmente fabbricati e posti in commercio in altri Stati membri e, in particolare, con "l' obbligo di apporre un' etichetta appropriata, che specifichi le caratteristiche del prodotto venduto ".
17 E opportuno osservare poi che il legislatore italiano può non soltanto prescrivere che vengano elencati gli ingredienti, a norma della direttiva del Consiglio sull' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari (GU L 33 dell' 8 febbraio 1979, pag . 1), ma che inoltre nulla gli impedisce di riservare la denominazione di "pasta di semola di grano duro" alla pasta prodotta esclusivamente con grano duro .
18 Dato che la pasta è un prodotto che può essere servito nei luoghi di ristorazione, si deve aggiungere che è possibile adottare un sistema di informazione del consumatore relativamente

alla natura della pasta che gli viene offerta .
19 Si è obiettato che un' etichettatura appropriata relativa alla natura del prodotto venduto non basterebbe a rendere i consumatori italiani sufficientemente attenti alla natura della pasta che acquistano, poiché "pasta" significherebbe per loro un prodotto ottenuto esclusivamente con grano duro .
20 Questa obiezione va respinta . Il termine "pasta" è usato dal legislatore italiano stesso, come risulta dagli artt . 33 e 50 della legge sulle paste alimentari, per designare prodotti fabbricati con grano tenero o con una miscela di grano tenero e di grano duro, cioè paste fresche e paste destinate all' esportazione . Inoltre, l' art . 29 determina che cosa debba intendersi per "pasta di semola di grano duro ". Il legislatore italiano stesso fa dunque ricorso alle parole "semola di grano duro" per specificare un tipo di pasta, il che dimostra che di per sé il termine "pasta" ha un significato generico e non implica affatto che nella produzione sia stato usato solo grano duro .
21 In secondo luogo, si è sostenuto che, per quanto attiene alla pasta prodotta con grano tenero o con una miscela di grano tenero e di grano duro, un elenco degli ingredienti non basterebbe a garantire la lealtà dei negozi commerciali . Allo stato attuale delle tecniche di analisi, non sarebbe possibile accertare l' esattezza delle indicazioni che vi compaiono, per cui i produttori potrebbero indicare una proporzione di grano duro più elevata di quella realmente presente nella pasta . Tenuto conto della differenza di prezzo tra il grano duro e il grano tenero, i produttori potrebbero così far pagare al consumatore un prezzo più alto di quello giustificato dalla proporzione effettiva di grano duro impiegato . Stando così le cose, solo il divieto di vendere pasta prodotta con grano tenero potrebbe prevenire una frode del genere .
22 Anche questo argomento va respinto . E sufficiente osservare che il governo italiano dispone, comunque, di un mezzo meno restrittivo per garantire la lealtà dei negozi commerciali . Infatti, riservando la denominazione "pasta di semola di grano duro" alla pasta prodotta esclusivamente con grano duro, darà al consumatore italiano la possibilità di esprimere le sue preferenze per il prodotto al quale è abituato e la certezza che la differenza di prezzo è senz' altro giustificata da una differenza di qualità .
23 In terzo luogo, si è sostenuto che, garantendo uno sbocco ai coltivatori, la legge sulle paste alimentari integra la politica comune nel settore di cereali, la quale ha per finalità di garantire un reddito minimo ai coltivatori di grano duro grazie alla determinazione di un prezzo d' intervento nettamente più elevato per il grano duro rispetto a quello stabilito per il grano tenero, nonché di incentivare la coltivazione del grano duro con la concessione di aiuti diretti alla produzione . L' abrogazione della legge sulle paste alimentari indurrebbe i produttori italiani ad usare grano tenero per la pasta destinata al mercato italiano . Il grano duro verrebbe così ad essere progressivamente privato dei suoi sbocchi, il che provocherebbe eccedenze con la conseguenza di ulteriori acquisti d' intervento a carico del bilancio comunitario .
24 Il governo italiano ha sostenuto, inoltre, che senza uno sbocco garantito la coltivazione del grano duro scomparirebbe nelle regioni del Mezzogiorno dove è praticata . Questa scomparsa comporterebbe l' abbandono della terra, dato che le possibilità di riconversione sono, in quelle zone, quasi inesistenti e creerebbe un movimento di emigrazione con grave danno sociale ed ambientale .
25 Occorre sottolineare anzitutto che è in causa l' estensione della legge sulle paste alimentari ai prodotti di importazione e che il diritto comunitario non esige che il legislatore abroghi la legge per quanto attiene ai produttori di pasta stabiliti sul territorio italiano .
26 Si deve inoltre ricordare che, come risulta dalla sentenza della Corte 23 febbraio 1988 (causa 216/84, Commissione / Repubblica francese, Racc . 1988, pag . 793), una volta che la Comunità abbia istituito un' organizzazione comune di mercato in un determinato settore, gli Stati membri devono astenersi da ogni provvedimento unilaterale, anche se atto a servire da sostegno alla politica comune della Comunità . Spetta alla Comunità cercare una soluzione al summenzionato problema nell' ambito della politica agricola comune, non ad uno Stato membro .
27 Occorre osservare infine che l' andamento della situazione sui mercati d' esportazione dimostra che la concorrenza attraverso la qualità va a vantaggio del grano duro . Infatti, dai dati statistici forniti alla Corte risulta che la quota di mercato occupata dalla pasta prodotta esclusivamente con grano duro in altri Stati membri, dove subisce sin d' ora la concorrenza delle paste prodotte con grano tenero o con miscele di grano tenero e di grano duro, aumenta continuamente . I timori del governo italiano quanto alla scomparsa della coltura del grano duro sono pertanto infondati .
28 Stando così le cose, la questione sollevata dal giudice nazionale va risolta nel senso che l' estensione ai prodotti importati di un divieto di vendere pasta prodotta con grano tenero o con una miscela di grano tenero e di grano duro, come quello contenuto nella legge italiana sulle paste alimentari, è incompatibile con gli artt . 30 e 36 del trattato.

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N.443 ANNO 1997

1. La questione di legittimità costituzionale, sollevata con diverse ordinanze dal Pretore di Pordenone, ha ad oggetto gli artt. 28, 30, 31 e 36 della legge 4 luglio 1967, n. 580, nella parte in cui prescrivono che per la produzione industriale di paste alimentari secche non possono essere utilizzati ingredienti diversi da quelli da essi stessi indicati o autorizzati con il decreto del Ministro della sanità previsto dall'art. 30.

Ad avviso del giudice *a quo*, tali disposizioni contrasterebbero con gli artt. 3 e 41, primo comma, della Costituzione. Quanto all'art. 3, il remittente denuncia la disparità di trattamento tra i produttori nazionali, ai quali viene imposto di produrre e vendere in Italia pasta confezionata unicamente con gli ingredienti autorizzati, e gli importatori, ai quali è consentito introdurre in Italia per la vendita prodotti di altri Paesi comunitari realizzati, secondo le regole del Paese di origine, con materie prime anche diverse. Eguale disparità di trattamento sussisterebbe poi tra i produttori che destinino l'alimento al mercato interno e quelli che, invece, lo esportino, ai quali ultimi è consentito produrre per l'esportazione nella Comunità prodotti realizzati, secondo le regole del Paese a cui sono destinati, con materie prime anche diverse da quelle autorizzate in Italia. Il giudice *a quo* rileva, infine, un'ulteriore irragionevole discriminazione tra i produttori che utilizzino alcuni ingredienti per il ripieno delle paste e quelli che gli stessi ingredienti utilizzino per l'impasto, essendo la prima ipotesi consentita e la seconda vietata dal decreto ministeriale di cui si è detto. [...]

4. Così individuato l'oggetto scrutinabile nel merito, la questione è fondata.

Come già questa Corte ha riconosciuto, fin dalla sentenza n. 20 del 1980, la disciplina posta dalla legge 4 luglio 1967, n. 580, in materia di produzione e di vendita di paste alimentari, ha lo scopo di proteggere caratteristiche qualitative proprie della tradizione nazionale ritenute dal legislatore meritevoli di essere salvaguardate. La stessa materia è tuttavia assoggettata anche alle qualificazioni del diritto comunitario, alla luce delle quali quella finalità resta largamente frustrata. In assenza di regolamenti comunitari o di direttive di armonizzazione delle diverse discipline vigenti negli Stati membri, il principio operante in ambito europeo è quello della libera circolazione delle merci (fissato dagli artt. 30 e seguenti del trattato istitutivo della Comunità europea). In forza di tale principio, quale esso si è concretizzato nella giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità, non è consentito ad uno Stato membro applicare una normativa nazionale che limiti l'importazione di merci prodotte e messe in commercio secondo le leggi dello Stato membro di provenienza. E così, in base al diritto comunitario, lo Stato italiano, salvo che per le finalità di cui ora si dirà, non può porre ostacoli a che in uno Stato membro vengano prodotte e destinate al consumo in Italia paste alimentari contenenti ingredienti diversi da quelli autorizzati dalla legge nazionale ma consentiti dal diritto comunitario. Se questo è il contesto nel quale le imprese nazionali sono chiamate ad operare, è di tutta evidenza che ogni limitazione imposta dalla legislazione nazionale alla fabbricazione e alla commercializzazione

delle paste alimentari nel territorio italiano, che non rinvenga nel trattato o, più in generale, nel diritto comunitario il proprio fondamento giustificativo, così da poter essere applicata egualitariamente nei confronti di tutta la produzione commercializzata in Italia, si risolve in uno svantaggio competitivo e, in ultima analisi, in una vera e propria discriminazione in danno delle imprese nazionali. Queste vengono ad essere per legge vincolate all'osservanza di regole finalizzate alla salvaguardia delle tradizioni alimentari italiane, laddove è consentito (o meglio, non può essere impedito) all'impresa comunitaria destinare al mercato italiano prodotti aventi caratteristiche difformi da quelle tradizionali.

Proprio in materia di interscambio comunitario di merci, deroghe al principio di libera circolazione dei beni potrebbero in astratto trovare nello stesso trattato il proprio titolo di legittimazione: l'art. 36 giustifica, infatti, restrizioni all'importazione per specificati motivi di interesse pubblico, tra i quali assumono preminente rilievo, in materia di circolazione di prodotti alimentari, la tutela della salute umana e, nell'interpretazione della giurisprudenza comunitaria, la tutela dei consumatori.

Ma, nel nostro caso, in cui la stessa Corte di giustizia, nella sentenza 14 luglio 1988 in causa 90/86, Zoni, ha escluso che la disciplina introdotta dalla legge n. 580 del 1967 sia necessaria per rispondere ad esigenze imperative come la difesa dei consumatori o la lealtà dei negozi commerciali o la tutela della salute pubblica, la questione è se vincoli di protezione di tradizioni alimentari possano essere legislativamente imposti dalle leggi nazionali anche al di là di quanto giustificabile alla stregua del diritto comunitario.

5. Quello al quale si è ora accennato è il tema delle cosiddette "discriminazioni a rovescio": situazioni di disparità in danno dei cittadini di uno Stato membro, o delle sue imprese, che si verificano come effetto indiretto dell'applicazione del diritto comunitario. Va chiarito che in questa sede non interessa accertare quale sia il regime comunitario di simili discriminazioni, chiedersi se ed entro quali limiti esse siano rilevanti e possano essere denunciate di fronte agli organi della Comunità europea, come da taluno si sostiene, o se restino ancor oggi, in quell'ordinamento, del tutto irrilevanti come indurrebbe a ritenere un'analisi della giurisprudenza della Corte di giustizia. E' peraltro significativo che proprio nella citata sentenza in causa Zoni, che riguarda specificamente la legge della quale oggi si discute, si afferma che "il diritto comunitario non esige che il legislatore abroghi la legge per quanto attiene ai produttori di pasta stabiliti sul territorio italiano". Ed in effetti, risponde ad una ben nota visione dei rapporti tra diritto comunitario e diritto interno ispirata alla separazione dei due ordinamenti, comunitario e nazionale, della quale la citata sentenza della Corte di giustizia non è la sola espressione, che provvedimenti legislativi discriminatori in danno delle imprese nazionali siano di regola irrilevanti nel diritto comunitario. Salvaguardato il principio di libera circolazione delle merci ed assicurata, nei rapporti tra Stati, l'attuazione del divieto di restrizioni quantitative all'importazione o di misure di effetto equivalente, gli Stati membri resterebbero liberi di adottare, unilateralmente, una normativa che, senza toccare i prodotti importati, tenda a migliorare la qualità della produzione

nazionale o a mantenerla conforme alle tradizioni alimentari interne, anche oltre quanto necessario per assicurare la tutela della salute umana e degli altri valori che, nel trattato, fungono da limite al principio di libertà della circolazione delle merci. Un eventuale atteggiamento di tolleranza nei confronti delle "discriminazioni a rovescio" rientrerebbe, insomma, per il diritto comunitario, tra le scelte consentite agli Stati membri, interamente rimesse alla loro libera autodeterminazione di Stati sovrani.

Ma si diceva in questa sede non è il punto di vista comunitario che interessa. Anche a voler ritenere che, nell'attuale fase evolutiva del processo di integrazione europea, sia questo un portato del rapporto di separazione che tuttora sussiste tra ordinamento comunitario e ordinamento interno, è certo che all'impatto con il nostro sistema giuridico, quello spazio di sovranità che il diritto comunitario lascia libero allo Stato italiano può non risolversi in pura autodeterminazione statale o in mera libertà del legislatore nazionale, ma è destinato ad essere riempito dai principî costituzionali e, nella materia di cui si tratta, ad essere occupato dal congiunto operare del principio di eguaglianza e della libertà di iniziativa economica, tutelati dagli artt. 3 e 41 della Costituzione, che sono stati invocati a parametro dal giudice remittente.

6. La disparità di trattamento tra imprese nazionali e imprese comunitarie, seppure è irrilevante per il diritto comunitario, non lo è dunque per il diritto costituzionale italiano. Non potendo essere da questo risolta mediante l'assoggettamento delle seconde ai medesimi vincoli che gravano sulle prime, poiché vi osta il principio comunitario di libera circolazione delle merci, la sola alternativa praticabile dal legislatore ¾ in assenza di altre ragioni giustificatrici costituzionalmente fondate ¾ è l'equiparazione della disciplina della produzione delle imprese nazionali alle discipline degli altri Stati membri nei quali non esistano vincoli alla produzione e alla commercializzazione analoghi a quelli vigenti nel nostro Paese.

In definitiva, in assenza di una regolamentazione uniforme in ambito comunitario, il principio di non discriminazione tra imprese che agiscono sullo stesso mercato in rapporto di concorrenza, opera, nella diversità delle discipline nazionali, come istanza di adeguamento del diritto interno ai principî stabiliti nel trattato agli artt. 30 e seguenti; opera, quindi, nel senso di impedire che le imprese nazionali siano gravate di oneri, vincoli e divieti che il legislatore non potrebbe imporre alla produzione comunitaria: il che equivale a dire che nel giudizio di eguaglianza affidato a questa Corte non possono essere ignorati gli effetti discriminatori che l'applicazione del diritto comunitario è suscettibile di provocare. [...]

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), nella parte in cui non prevede che alle imprese aventi stabilimento in Italia è consentita, nella produzione e nella commercializzazione di paste alimentari, l'utilizzazione di ingredienti legittimamente impiegati, in base al diritto comunitario, nel territorio della Comunità europea; [...]

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

16 gennaio 2003 (1)

«Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione delle merci - Direttiva 73/241/CEE - Prodotti di cacao e di cioccolato contenenti sostanze grasse diverse dal burro di cacao - Prodotti legalmente fabbricati e commercializzati nello Stato membro di produzione con la denominazione di vendita cioccolato - Divieto di commercializzazione con tale denominazione nello Stato membro di commercializzazione - Obbligo di utilizzare la denominazione surrogato di cioccolato»

Nella causa C-14/00, **Commissione delle Comunità europee,** contro **Repubblica italiana**

avente ad oggetto il ricorso diretto a far constatare che la Repubblica italiana, vietando che i prodotti di cioccolato contenenti sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao, legalmente fabbricati in Stati membri che autorizzano l'aggiunta di tali sostanze, possano essere commercializzati in Italia con la denominazione con cui sono commercializzati nello Stato di provenienza e imponendo che tali prodotti possano essere commercializzati solo a condizione che rechino la denominazione «surrogato di cioccolato», è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE),

Giudizio della Corte

Sulla portata dell'armonizzazione realizzata dalla direttiva 73/241

43. In via preliminare, occorre constatare che l'addebito della Commissione attinente al fatto che la normativa italiana è incompatibile con il diritto comunitario, in quanto impone restrizioni alla libera circolazione dei prodotti di cacao e di cioccolato contenenti sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao, solleva il problema della portata dell'armonizzazione realizzata dalla direttiva 73/241.

44. Infatti, sebbene le parti concordino sul fatto che il problema dell'utilizzazione di tali sostanze grasse vegetali nei prodotti di cacao e di cioccolato non è stato armonizzato dalla detta direttiva, esse dissentono quanto alle conseguenze che ne derivano per la commercializzazione dei prodotti contenenti tali sostanze.

45. Così, ritenendo che l'assenza di armonizzazione riguardante l'utilizzazione di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao nei prodotti di cacao e di cioccolato non possa escludere la commercializzazione dei prodotti contenenti tali sostanze grasse dall'applicazione del principio della libera circolazione delle merci, la Commissione conclude che le eventuali misure restrittive della libera circolazione dei detti prodotti devono essere valutate alla luce dell'art. 30 del Trattato.

46. Il governo italiano sostiene invece che la direttiva 73/241 disciplina in modo completo il problema della commercializzazione dei prodotti di cacao e di cioccolato che ne formano oggetto, escludendo così l'applicazione dell'art. 30 del Trattato in quanto essa, da un lato, sancisce il principio del divieto di utilizzazione di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao nella fabbricazione dei prodotti di cacao e di cioccolato e, dall'altro, instaura un regime di libera circolazione con la denominazione «cioccolato» solo per i prodotti di cacao e di cioccolato che non contengono tali sostanze grasse vegetali.

47. Il governo italiano ne deduce che la direttiva 73/241 consente agli Stati membri la cui normativa nazionale vieta l'aggiunta di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao ai prodotti fabbricati nel loro territorio di vietare altresì la commercializzazione sul loro territorio, con la denominazione «cioccolato», di prodotti la cui fabbricazione non è conforme alla loro normativa nazionale.

48. Occorre al riguardo rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto comunitario, si deve tener conto non solo della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenze 19 settembre 2000, causa C-156/98, Germania/Commissione, Racc. pag. I-6857, punto 50, e 14 giugno 2001, causa C-191/99, Kvaerner, Racc. pag. I-4447, punto 30).

49.

Per quanto riguarda, anzitutto, gli scopi perseguiti dalle disposizioni di cui trattasi ed il contesto in cui esse sono inserite, occorre constatare che la direttiva 73/241 non era diretta a disciplinare definitivamente il problema dell'utilizzazione di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao nei prodotti di cacao e di cioccolato che ne formano l'oggetto.

50. Occorre al riguardo ricordare che la detta direttiva è stata adottata dal Consiglio, deliberando all'unanimità, sulla base dell'art. 100 del Trattato CEE (divenuto, in seguito a modifica, art. 100 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 94 CE), relativo al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune.

51. In particolare, adottando la direttiva 73/241, il legislatore comunitario ha voluto stabilire, come risulta dal quarto considerando di quest'ultima, definizioni e norme comuni per la composizione, le caratteristiche di fabbricazione, il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato, al fine di garantirne la libera circolazione all'interno della Comunità.

52. Tuttavia, nel settimo considerando della direttiva 73/241, il legislatore comunitario ha chiaramente indicato che, alla luce delle disparità tra le normative degli Stati membri e dell'insufficienza delle informazioni economiche e tecniche di cui disponeva, esso non era in grado, al momento dell'adozione della direttiva stessa, di stabilire una posizione definitiva sul problema dell'impiego di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao nei prodotti di cacao e di cioccolato.

53. Si deve ancora precisare che, come emerge dal fascicolo, il riferimento, contenuto nello stesso considerando, a taluni Stati membri nei quali l'impiego di tali sostanze grasse vegetali era all'epoca non solo autorizzato ma addirittura largamente diffuso riguardava tre Stati membri che avevano aderito alla Comunità poco tempo prima dell'adozione della direttiva 73/241, cioè il Regno di Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito, e che tradizionalmente autorizzavano l'aggiunta di tali sostanze grasse vegetali fino al 5% del peso totale ai prodotti di cacao e di cioccolato fabbricati nel loro territorio.

54. Di conseguenza, il Consiglio, per quanto riguarda l'utilizzazione di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao, si è limitato ad instaurare un regime provvisorio, destinato ad essere riesaminato, conformemente all'art. 14, n. 2, lett. a), seconda frase, della direttiva 73/241, alla scadenza di un termine di tre anni dalla notifica di quest'ultima.

55. E' alla luce di tali elementi che occorre analizzare tanto il testo quanto la ratio delle disposizioni della direttiva 73/241 relative all'utilizzazione di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao nei prodotti di cacao e di cioccolato che ne formano l'oggetto.

56. Si deve anzitutto rilevare che il divieto di aggiungere, ai diversi prodotti di cacao e di cioccolato definiti all'allegato I della direttiva 73/241, sostanze grasse e loro preparati non derivanti esclusivamente dal latte, divieto previsto all'allegato I, n. 7, lett. a), di quest'ultima, vige «senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. 14, n. 2, lett. a)».

57. Ora, il detto art. 14, n. 2, lett. a), prevede espressamente che la direttiva 73/241 non pregiudica le normative nazionali che consentono o vietano l'aggiunta di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao.

58. Da tale ultima disposizione risulta quindi chiaramente che, per quanto riguarda l'utilizzazione delle dette sostanze grasse vegetali, la direttiva 73/241 non è volta a realizzare un regime di armonizzazione totale, in cui norme comuni si sostituirebbero interamente alle norme nazionali esistenti in materia, poiché essa autorizza esplicitamente gli Stati membri a prevedere norme nazionali diverse dalla regola comune da essa stessa prevista.

59. Inoltre, dato il suo tenore letterale, tale disposizione non può essere interpretata nel senso che prevede esclusivamente una mera deroga al principio del divieto di aggiungere ai prodotti di cui trattasi grasse vegetali diverse dal burro di cacao riportate dall'allegato I, n. 7, lett. a), della direttiva 73/241.

60. Infatti, da un lato, la disposizione dell'art. 14, n. 2, lett. a), della direttiva 73/241 non si riferisce solo alle normative nazionali che ammettono l'aggiunta di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao, ma altresì a quelle che vietano tale aggiunta.

61. Dall'altro, tale disposizione stabilisce che il Consiglio dovrà successivamente decidere sulle possibilità e sulle modalità dell'estensione dell'impiego di tali sostanze grasse a tutta la Comunità,

il che dimostra come il legislatore comunitario considerasse solo la possibilità di ammettere o negare una siffatta estensione e non di vietare la detta utilizzazione in tutta la Comunità.

62. Risulta quindi, tanto dal testo quanto dalla ratio della direttiva 73/241, che essa stabilisce una norma comune, cioè il divieto previsto all'allegato I, n. 7, lett. a), e instaura, con il suo art. 10, n. 1, la libertà di circolazione per i prodotti conformi a tale norma, pur riconoscendo agli Stati membri, con il suo art. 14, n. 2, lett. a), la facoltà di prevedere norme nazionali che autorizzano l'aggiunta di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao nei prodotti di cacao e di cioccolato fabbricati nel loro territorio.

63. Ne risulta altresì che non può essere accolta l'interpretazione proposta dal governo italiano secondo cui la direttiva 73/241 vieterebbe agli Stati membri di modificare le loro normative nazionali sul problema dell'utilizzazione di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao fino al momento dell'armonizzazione della materia a livello comunitario.

64. Infatti, oltre a non trovare alcun sostegno nel tenore letterale delle disposizioni di tale direttiva, una siffatta interpretazione non tiene conto né del carattere provvisorio né della finalità stessa del regime instaurato dalla direttiva, come descritta ai punti 48-62 della presente sentenza.

65. Neanche l'art. 8 della direttiva 2000/36 può essere fatto valere a sostegno di tale interpretazione.

66. Al riguardo, è sufficiente ricordare che, come risulta da una giurisprudenza consolidata, una regolamentazione di diritto derivato, come l'art. 8 della direttiva 2000/36, non può essere interpretata nel senso che autorizza gli Stati membri a introdurre o a mantenere in vigore requisiti che sarebbero contrari alle norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci (v., in tal senso, segnatamente, sentenze 9 giugno 1992, causa C-47/90, Delhaize e Le Lion, Racc. pag. I-3669, punto 26; 2 febbraio 1994, causa C-315/92, Verband Sozialer Wettbewerb, cosiddetta «Clinique», Racc. pag. I-317, punto 12, e 11 luglio 1996, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol-Myers Squibb e a., Racc. pag. I-3457, punto 27).

Sull'applicabilità dell'art. 30 del Trattato

67. Dall'analisi che precede risulta che, contrariamente all'argomentazione sostenuta dal governo italiano, i prodotti di cacao e di cioccolato contenenti sostanze grasse non menzionate all'allegato I, n. 7, lett. a), della direttiva, ma la cui fabbricazione e commercializzazione con la denominazione «cioccolato» sono consentite in taluni Stati membri nel rispetto della stessa direttiva, non possono essere privati del beneficio della libera circolazione delle merci garantita dall'art. 30 del Trattato per il solo fatto che altri Stati membri impongono nel loro territorio la fabbricazione dei prodotti di cacao e di cioccolato secondo la norma di composizione comune prevista all'allegato I, n. 7, lett. a), di tale direttiva (v., per analogia, sentenza 12 ottobre 2000, causa C-3/99, Ruwet, Racc. pag. I-8749, punto 44).

68. Infatti, come risulta da una giurisprudenza costante, l'art. 30 del Trattato è inteso a vietare ogni normativa degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari (sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5).

69. In particolare, conformemente alla sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, cosiddetta «Cassis de Dijon» (Racc. pag. 649), l'art. 30 del Trattato vieta gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti, in assenza di armonizzazione delle legislazioni nazionali, dall'assoggettamento delle merci provenienti da altri Stati membri, in cui sono legalmente fabbricate e immesse in commercio, a norme che dettino requisiti ai quali le merci stesse devono rispondere (come quelle riguardanti la denominazione, la forma, le dimensioni, il peso, la composizione, la presentazione, l'etichettatura, il confezionamento), anche qualora tali norme siano indistintamente applicabili ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati (v., segnatamente, sentenze 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91, Keck e Mithouard, Racc. pag. I-6097, punto 15; 6 luglio 1995, causa C-470/93, Mars, Racc. pag. I-1923, punto 12, e Ruwet, citata, punto 46).

70. Ne discende che tale divieto si applica anche agli ostacoli alla commercializzazione dei prodotti la cui fabbricazione non è oggetto di un'armonizzazione integrale, ma che sono fabbricati conformemente a norme nazionali la cui esistenza è espressamente consentita dalla direttiva di armonizzazione. In questo caso una diversa interpretazione porterebbe ad autorizzare nuovamente gli Stati membri a compartimentare i rispettivi mercati nazionali per quanto riguarda i prodotti non contemplati dalle norme comunitarie di armonizzazione, in contrasto con l'obiettivo

della libera circolazione delle merci perseguito dal Trattato (v., per analogia, sentenza Ruwet, citata, punto 47).

71. Non può essere accolto neanche l'argomento del governo italiano secondo cui dovrebbe essere esclusa l'applicazione dell'art. 30 del Trattato, in quanto condurrebbe ad una discriminazione a svantaggio dei produttori nazionali.

72. Infatti, la Corte ha già dichiarato che l'art. 30 del Trattato non è inteso a garantire che le merci di origine nazionale fruiscano, in tutti i casi, dello stesso trattamento delle merci importate e che una differenza di trattamento tra merci che non sia tale da ostacolare l'importazione o sfavorire la distribuzione delle merci importate non ricade sotto il divieto stabilito dal suddetto articolo (v., segnatamente, sentenze 18 febbraio 1987, causa 98/86, Mathot, Racc. pag. 809, punto 7, e 5 dicembre 2000, causa C-448/98, Guimont, Racc. pag. I-10663, punto 15).

73. E' quindi irrilevante che l'obbligo imposto dall'art. 30 del Trattato ad uno Stato membro che vieta l'aggiunta di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao ai prodotti di cacao e di cioccolato fabbricati nel suo territorio di autorizzare la commercializzazione con la denominazione «cioccolato» di prodotti di cacao e di cioccolato contenenti siffatte sostanze grasse, legalmente fabbricati in altri Stati membri, possa svantaggiare i prodotti nazionali di tale Stato.

74. Occorre pertanto esaminare se ed entro quali limiti l'art. 30 del Trattato osti alla normativa italiana che vieta la commercializzazione in Italia di prodotti di cacao e di cioccolato contenenti sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao con la denominazione di vendita «cioccolato», con la quale essi sono legalmente fabbricati e commercializzati nello Stato membro di produzione, e che prevede che tali prodotti possano essere commercializzati solo con la denominazione «surrogato di cioccolato».

75. Si deve al riguardo rilevare che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, sebbene un divieto come quello derivante dalla normativa italiana, che comporta l'obbligo di impiegare una denominazione di vendita diversa da quella impiegata nello Stato membro di produzione, non impedisca in modo assoluto l'importazione nello Stato membro interessato di prodotti originari di altri Stati membri, essa è nondimeno atta a renderne più difficile lo smercio e, di conseguenza, ad ostacolare gli scambi fra gli Stati membri (v., in tal senso, segnatamente, sentenze 26 novembre 1985, causa 182/84, Miro, Racc. pag. 3731, punto 22; 14 luglio 1988, causa 298/87, Smanor, Racc. pag. 4489, punto 12; 22 settembre 1988, causa 286/86, Deserbais, Racc. pag. 4907, punto 12, e Guimont, citata, punto 26).

76. Si deve infatti constatare che, nel caso di specie, il divieto di impiegare la denominazione di vendita «cioccolato», con cui i prodotti di cacao e di cioccolato contenenti sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao sono legalmente fabbricati nello Stato membro di produzione, può costringere gli operatori interessati a confezionare tali prodotti in maniera diversa a seconda del luogo della loro commercializzazione ed a sopportare, conseguentemente, spese supplementari di confezionamento. Sembra quindi che essa sia idonea ad ostacolare gli scambi intracomunitari (v., in tal senso, sentenze citate Mars, punto 13, e Ruwet, punto 48).

77. Tale constatazione è tanto più veritiera in quanto la denominazione «surrogato di cioccolato», il cui impiego è reso obbligatorio dalla normativa italiana, può avere un'influenza negativa sul modo in cui i prodotti di cui trattasi sono percepiti dal consumatore, in quanto essa implica che si tratta di prodotti sostitutivi, conducendo così alla loro svalutazione (v., in tal senso, sentenze citate Miro, punto 22; Smanor, punti 12 e 13, e Guimont, punto 26).

78. Circa la questione se una normativa siffatta possa tuttavia essere conforme al diritto comunitario, occorre ricordare la giurisprudenza costante secondo cui gli ostacoli agli scambi intracomunitari che scaturiscono da discrepanze tra le normative nazionali devono essere accettati nei limiti in cui dette normative, indistintamente applicabili ai prodotti nazionali e ai prodotti importati, possano giustificarsi in quanto necessarie per soddisfare esigenze tassative inerenti, in particolare, alla tutela dei consumatori. Tuttavia, per essere tollerate, è necessario che dette normative siano proporzionate all'obiettivo perseguito e che lo stesso obiettivo non possa essere raggiunto con provvedimenti che ostacolino in misura minore gli scambi intracomunitari (v., in particolare, sentenze Mars, citata, punto 15; 26 novembre 1996, causa C-313/94, Graffione, Racc. pag. I-6039, punto 17; Ruwet, citata, punto 50, e Guimont, citata, punto 27).

79. In tale contesto la Corte ha già dichiarato che uno Stato membro è legittimato a far sì che i consumatori siano correttamente informati sui prodotti che vengono loro offerti e che sia quindi loro data la possibilità di scegliere in base a questa informazione (v., segnatamente, sentenze 23

febbraio 1988, causa 216/84, Commissione/Francia, Racc. pag. 793, punto 11, e Smanor, citata, punto 18).

80. In particolare, secondo la giurisprudenza della Corte, allo scopo di assicurare la difesa dei consumatori, gli Stati membri possono esigere dagli interessati la modifica della denominazione di una derrata alimentare quando un prodotto presentato con una data denominazione sia talmente differente, dal punto di vista della sua composizione o della sua fabbricazione, dalle merci generalmente conosciute con la stessa denominazione nella Comunità da non poter essere considerato appartenente alla medesima categoria (v., in particolare, sentenze Deserbais, citata, punto 13; 12 settembre 2000, causa C-366/98, Geffroy, Racc. pag. I-6579, punto 22, e Guimont, citata, punto 30).

81. Viceversa, nel caso di una differenza meno netta, un'etichetta adeguata dev'essere sufficiente a fornire all'acquirente o al consumatore le informazioni necessarie (v., segnatamente, sentenze 13 novembre 1990, causa C-269/89, Bonfait, Racc. pag. I-4169, punto 15; 9 febbraio 1999, causa C-383/97, Van der Laan, Racc. pag. I-731, punto 24; Geffroy, citata, punto 23, e Guimont, citata, punto 31).

82. Occorre quindi verificare se l'aggiunta ai prodotti di cacao e di cioccolato di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao comporti una modifica sostanziale della loro composizione, di modo che essi non presentano più le caratteristiche che i consumatori si aspettano acquistando prodotti recanti la denominazione «cioccolato» e che un'etichetta che fornisce un'informazione adeguata circa la loro composizione non può essere considerata sufficiente a evitare qualsiasi confusione nella mente dei consumatori.

83. Si deve constatare al riguardo che l'elemento caratteristico dei prodotti di cacao e di cioccolato ai sensi della direttiva 73/241 consiste nella presenza di taluni contenuti minimi di cacao e di burro di cacao.

84. In particolare occorre ricordare che, conformemente all'allegato I, n. 1, punto 1.16, della direttiva 73/241, i prodotti rientranti nella definizione di cioccolato ai sensi di tale direttiva devono contenere almeno il 35% di sostanza secca totale di cacao, almeno il 14% di cacao secco sgrassato e il 18% di burro di cacao.

85. Infatti, le percentuali fissate dalla direttiva 73/241 rappresentano contenuti minimi che devono essere rispettati per qualsiasi prodotto di cioccolato fabbricato e commercializzato con la denominazione «cioccolato» nella Comunità, indipendentemente dal problema di sapere se la normativa dello Stato membro di produzione autorizzi o meno l'aggiunta di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao.

86. Occorre inoltre sottolineare che, poiché la direttiva 73/241 consente espressamente agli Stati membri di autorizzare nella fabbricazione di prodotti di cacao e di cioccolato l'impiego di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao, non si può asserire che i prodotti ai quali tali sostanze sono state aggiunte nel rispetto di tale direttiva siano snaturati al punto di non rientrare nella stessa categoria cui appartengono quelli che non contengono tali sostanze.

87. Si deve quindi ammettere che l'aggiunta di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao a prodotti di cacao e di cioccolato che rispettano i contenuti minimi previsti dalla direttiva 73/241 non può avere l'effetto di modificare sostanzialmente la natura di tali prodotti, al punto di trasformarli in prodotti diversi.

88. Ne consegue che l'inserimento nell'etichetta di un'indicazione neutra ed obiettiva che informi i consumatori della presenza, nel prodotto, di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao sarebbe sufficiente a garantire un'informazione corretta dei consumatori.

89. Di conseguenza, l'obbligo di modificare la denominazione di vendita di tali prodotti imposto dalla normativa italiana non sembra necessario a soddisfare l'esigenza imperativa attinente alla tutela dei consumatori.

90. Da quanto precede risulta che la detta normativa, poiché impone l'obbligo di modificare la denominazione dei prodotti legalmente fabbricati e commercializzati in altri Stati membri con la denominazione di vendita «cioccolato» per il solo fatto che contengono sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao, è incompatibile con l'art. 30 del Trattato.

Per questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:

1) Vietando che i prodotti di cacao e di cioccolato che rispettano i contenuti minimi fissati all'allegato I, n. 1, punto 1.16, della direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/241/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, ai quali sono state aggiunte sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao e che sono legalmente fabbricati negli Stati membri che autorizzano l'aggiunta di tali sostanze, possano essere commercializzati in Italia con la denominazione impiegata nello Stato membro di produzione e prevedendo che tali prodotti possano essere commercializzati solo con la denominazione «surrogato di cioccolato», la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE).

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

AVVISO IMPORTANTE: Le informazioni contenute in questo sito sono soggette ad una Clausola di esclusione della responsabilità e ad un avviso relativo al Copyright.

SENTENZA DELLA CORTE

20 maggio 2003 (1)

«Denominazioni di origine protette - Regolamento (CEE) n. 2081/92 - Regolamento (CE) n. 1107/96 - Prosciutto di Parma - Disciplinare - Condizione di affettamento e di confezionamento del prosciutto nella zona di produzione - Artt. 29 CE e 30 CE - Giustificazione - Opponibilità della condizione ai terzi - Certezza del diritto - Pubblicità»

Nel procedimento C-108/01,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla House of Lords (Regno Unito) nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Consorzio del Prosciutto di Parma,

Salumificio S. Rita SpA

e

Asda Stores Ltd,

Hygrade Foods Ltd,

domanda vertente sull'interpretazione dei regolamenti (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1), modificato dall'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali è basata l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1), e (CE) della Commissione 12 giugno 1996, n. 1107, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento n. 2081/92 (GU L 148, pag. 1),

LA CORTE,

composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), D.A.O. Edward, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: sig. S. Alber

cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il Consorzio del Prosciutto di Parma e il Salumificio S. Rita SpA, dall'avv. F. Capelli e dal sig. A. Barone, solicitor;

- per la Asda Stores Ltd e la Hygrade Foods Ltd, dai sigg. N. Green, QC, e M. Hoskins, barrister, su

incarico di Eversheds, solicitors, e della Clarke Willmott e Clarke, solicitors;

- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra G. Amodeo, in qualità di agente, assistita dal sig. C. Lewis, barrister;

- per il governo spagnolo, dalla sig.ra M. López-Monís Gallego, in qualità di agente;

- per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra L. Bernheim, in qualità di agenti;

- per il governo italiano, dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. O. Fiumara, avvocato dello Stato;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J.L. Iglesias Buhigues, nonché dalle sig.re C. O'Reilly e A.-M. Rouchaud, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del Consorzio del Prosciutto di Parma e del Salumificio S. Rita SpA, della Asda Stores Ltd, della Hygrade Foods Ltd, dei governi francese e italiano, nonché della Commissione, all'udienza del 19 febbraio 2002,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 aprile 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1. Con ordinanza 8 febbraio 2001, pervenuta alla Corte il 7 marzo seguente, la House of Lords ha posto, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale sull'interpretazione dei regolamenti (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1), modificato dall'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali è basata l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2081/92»), e (CE) della Commissione 12 giugno 1996, n. 1107, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento n. 2081/92 (GU L 148, pag. 1).

2. Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra, da un lato, il Consorzio del Prosciutto di Parma (in prosieguo: il «Consorzio»), associazione di produttori di prosciutto di Parma con sede in Italia, nonché il Salumificio S. Rita SpA (in prosieguo: il «Salumificio»), società anch'essa con sede in Italia, produttore di prosciutto di Parma e membro del Consorzio, e, dall'altro, la Asda Stores Ltd (in prosieguo: la «Asda»), società con sede nel Regno Unito, che gestisce supermercati, nonché la Hygrade Foods Ltd (in prosieguo: la «Hygrade»), anch'essa con sede nel Regno Unito, importatore di prosciutto di Parma, relativamente alla commercializzazione nel Regno Unito, con la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» (in prosieguo: la «DOP prosciutto di Parma»), di prosciutto di Parma affettato e confezionato in questo Stato membro.

Ambito normativo

La normativa nazionale

3. L'art. 1 della legge 13 febbraio 1990, n. 26, tutela della denominazione di origine «Prosciutto di Parma» (GURI 20 febbraio 1990, n. 42, pag. 3; in prosieguo: la «legge 13 febbraio 1990»), riserva esclusivamente la denominazione di origine «prosciutto di Parma» al prosciutto munito di contrassegno atto a consentirne in via permanente l'identificazione, ottenuto dalle cosce fresche di suini nati, allevati e macellati nell'Italia continentale, prodotto secondo le prescrizioni di legge, e stagionato nella zona tipica di produzione per il periodo minimo stabilito dalla legge.

4. L'art. 2 della legge 13 febbraio 1990 definisce come zona tipica di produzione la parte pertinente della provincia di Parma. L'art. 3 enuncia le caratteristiche specifiche del prosciutto di Parma, in particolare il peso, il colore, l'aroma e il sapore.

5. L'art. 6 della stessa legge stabilisce che:

   - dopo l'applicazione del contrassegno, il prosciutto di Parma può essere commercializzato disossato e in tranci di forma e peso variabili ovvero affettato ed opportunamente confezionato;

   - se non è possibile conservare sul prodotto il contrassegno, questo deve essere apposto in modo indelebile ed inamovibile sulla confezione, sotto il controllo dell'organismo abilitato e secondo le modalità determinate nel regolamento di esecuzione;

   - in quest'ultimo caso le operazioni di confezionamento devono essere effettuate nella zona tipica di produzione indicata all'art. 2.

6. L'art. 11 stabilisce che i Ministri competenti possono avvalersi dell'attività di un consorzio di produttori per fini di vigilanza e di controllo.

7. L'art. 25 del decreto 15 febbraio 1993, n. 253, regolamento di esecuzione della legge 13 febbraio 1990, n. 26 (GURI 26 luglio 1993, n. 173, pag. 4; in prosieguo: il «decreto 15 febbraio 1993»), prevede che le operazioni di affettamento e di confezionamento del prosciutto di Parma siano effettuate presso laboratori situati nella zona tipica di produzione, riconosciuti dal Consorzio.

8. L'art. 26 dello stesso decreto impone la presenza di incaricati del Consorzio al momento dell'affettamento e del confezionamento del prodotto.

9. Il decreto 15 febbraio 1993 contiene anche disposizioni relative al confezionamento e all'etichettatura.

10. In forza del decreto 12 aprile 1994, al Consorzio è stato affidato un compito di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni relative alla denominazione di origine «prosciutto di Parma».

Il diritto comunitario

11. L'art. 29 CE stabilisce:

   «Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente».

12. Ai sensi dell'art. 30 CE, l'art. 29 CE lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'esportazione giustificati da motivi, in particolare, di tutela della proprietà industriale e commerciale.

13. L'art. 2 del regolamento n. 2081/92 stabilisce:

«1. La protezione comunitaria delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari è ottenuta conformemente al presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) denominazione d'origine: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:

- originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e

- la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata;

(...)».

14. L'art. 4 dello stesso regolamento precisa:

«1. Per beneficiare di una denominazione d'origine protetta (DOP) (...) i prodotti devono essere conformi ad un disciplinare.

2. Il disciplinare comprende almeno i seguenti elementi:

a) il nome del prodotto agricolo o alimentare che comprende la denominazione d'origine (...);

b) la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche del prodotto agricolo o alimentare;

c) la delimitazione della zona geografica (...);

d) gli elementi che comprovano che il prodotto agricolo o alimentare è originario della zona geografica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) (...);

e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, i metodi locali, leali e costanti;

f) gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) (...);

g) i riferimenti relativi alle strutture di controllo previste all'articolo 10;

h) gli elementi specifici dell'etichettatura connessi alla dicitura DOP (...) o le diciture tradizionali nazionali equivalenti;

i) le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali».

15. Gli artt. 5-7 prevedono una procedura normale di registrazione delle DOP. Questa procedura comprende la presentazione di una domanda alla Commissione per il tramite di uno Stato membro (art. 5, nn. 4 e 5). Questa domanda include un disciplinare conforme all'art. 4 (art. 5, n. 3). La Commissione verifica che la domanda comprenda tutti gli elementi di cui all'art. 4

(art. 6, n. 1). Se essa perviene ad una conclusione positiva, pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, in particolare, la denominazione del prodotto, gli estremi della domanda e i riferimenti alle disposizioni nazionali che disciplinano l'elaborazione, la produzione o la fabbricazione del prodotto (art. 6, n. 2). Ogni Stato membro o qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata può opporsi alla registrazione e l'opposizione in tal caso viene esaminata secondo una procedura determinata (art. 7). In assenza di opposizione, la Commissione registra la denominazione e la pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (art. 6, nn. 3 e 4).

16. L'art. 8 enuncia:

«Le menzioni DOP (...) o le menzioni tradizionali equivalenti possono figurare solo su prodotti agricoli ed alimentari conformi al presente regolamento».

17. L'art. 10, n. 1, stabilisce:

«Gli Stati membri provvedono a che entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti una denominazione protetta rispondano ai requisiti del disciplinare (...)».

18. L'art. 13, n. 1, lett. a), prevede che le denominazioni registrate sono tutelate contro qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta.

19. L'art. 17 organizza una procedura semplificata di registrazione di denominazioni già giuridicamente protette:

«1. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette (...), essi desiderano far registrare a norma del presente regolamento.

2. La Commissione registra, secondo la procedura prevista all'articolo 15, le denominazioni di cui al paragrafo 1 conformi agli articoli 2 e 4. L'articolo 7 [relativo al diritto di opposizione] non si applica (...).

3. Gli Stati membri possono mantenere la protezione nazionale delle denominazioni comunicate in conformità del paragrafo 1 sino alla data in cui viene presa una decisione in merito alla registrazione».

20. Il regolamento n. 1107/96, entrato in vigore il 21 giugno 1996, reca la registrazione, in particolare, della DOP «prosciutto di Parma», sotto la rubrica «Preparazioni di carni».

21. Il 26 ottobre 1996 la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* una comunicazione sulle strutture di controllo comunicate dagli Stati membri a norma dell'art. 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2081/92 (GU C 317, pag. 3). Questa pubblicazione ha per scopo di far conoscere le strutture di controllo corrispondenti a ciascuna indicazione geografica o denominazione di origine registrata in forza del regolamento n. 2081/92. Per la DOP «prosciutto di Parma», essa fa riferimento al Consorzio, del quale precisa l'indirizzo.

La causa principale

22. L'Asda gestisce una catena di supermercati nel Regno Unito. In essi vende, in particolare, prosciutto recante la denominazione «prosciutto di Parma», acquistato già affettato presso la Hygrade, che acquista essa stessa il prosciutto disossato ma non affettato presso un produttore italiano membro del Consorzio. Il prosciutto viene affettato e confezionato ermeticamente dalla Hygrade in confezioni contenenti ciascuna cinque fette.

23. Le confezioni riportano la seguente scritta: «ASDA A taste of Italy PARMA HAM Genuine Italian Parma Ham» («ASDA Il sapore dell'Italia PROSCIUTTO DI PARMA autentico prosciutto di Parma italiano»).

24. Sul retro delle confezioni si legge «PARMA HAM All authentic Asda continental meats are made by traditional methods to guarantee their authentic flavour and quality» («PROSCIUTTO DI PARMA Tutte le carni genuine Asda che provengono dall'Europa continentale sono preparate secondo metodi tradizionali per garantire il loro sapore autentico e la loro autentica qualità») e «Produced in Italy, packed in the UK for Asda Stores Limited» («Prodotto in Italia, confezionato nel Regno Unito per la Asda Stores Limited»).

25. Il 14 novembre 1997, il Consorzio ha avviato nel Regno Unito un procedimento giudiziario contro la Asda e la Hygrade affinché fossero emanate, contro queste ultime, diverse ingiunzioni intese essenzialmente a che esse cessassero la loro attività, poiché quest'ultima sarebbe incompatibile con i regolamenti vigenti per il prosciutto di Parma.

26. Il 17 novembre 1997 esso ha chiesto che fossero pronunciate nei confronti di queste società con provvedimenti d'urgenza le ingiunzioni richieste nella sua domanda principale e nell'atto di citazione.

27. La Asda e la Hygrade hanno chiesto il rigetto delle domande sostenendo, in particolare, che il regolamento n. 2081/92 e/o il regolamento n. 1107/96 non conferivano al Consorzio i diritti da esso fatti valere.

28. Le domande sono state respinte.

29. Il Consorzio ha interposto appello dinanzi alla Court of Appeal (England & Wales) (Regno Unito). Il Salumificio è stato ammesso ad intervenire in questo procedimento. L'appello è stato respinto il 1° dicembre 1998.

30. Il Consorzio e il Salumificio hanno allora adito la House of Lords.

31. Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall'interpretazione dei regolamenti nn. 2081/92 e 1107/96, la House of Lords ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, dal punto di vista del diritto delle Comunità europee, il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92, letto in combinato disposto con il regolamento (CE) della Commissione n. 1107/96 e con il disciplinare relativo al Prosciutto di Parma DOP, attribuisca un diritto comunitario valido, che può essere fatto valere direttamente dinanzi al giudice di uno Stato membro, alla limitazione della vendita al dettaglio come prosciutto di Parma di prosciutto affettato e confezionato, derivato da prosciutti debitamente esportati da Parma in conformità ai requisiti posti dalla DOP, ma che non sono stati poi affettati, confezionati ed etichettati conformemente al disciplinare».

Sulla questione pregiudiziale

32. In via preliminare, occorre constatare che il disciplinare in base al quale la DOP «prosciutto di

Parma» è stata registrata con il regolamento n. 1107/96 menziona esplicitamente il requisito di un affettamento e di un confezionamento del prodotto nella zona di produzione per il prosciutto commercializzato a fette, e fa riferimento alla legge 13 febbraio 1990 nonché al decreto 15 febbraio 1993 relativamente alle condizioni da rispettare in forza di disposizioni nazionali, ai sensi dell'art. 4, n. 2, lett. i), del regolamento n. 2081/92.

33. Sempre in via preliminare, occorre rilevare che, nella causa principale, sono in discussione operazioni di affettamento e di confezionamento effettuate in una fase diversa rispetto a quelle della vendita al dettaglio e della ristorazione, per le quali non è contestato il fatto che non si applica la condizione relativa alla realizzazione di dette operazioni nella zona di produzione.

34. Pertanto, allorché si farà riferimento, nel seguito della presente sentenza, alla condizione di affettamento e di confezionamento nella zona di produzione, saranno considerate solo le operazioni di affettamento e di confezionamento effettuate in una fase diversa da quelle della vendita al dettaglio e della ristorazione.

35. Alla luce di queste osservazioni, la questione pregiudiziale comprende in sostanza quattro elementi.

36. Il primo elemento riguarda l'esame inteso ad accertare se il regolamento n. 2081/92 debba essere interpretato nel senso che si oppone a che l'uso di una DOP sia subordinato a una condizione di realizzazione, nella zona di produzione, di operazioni quali l'affettamento e il confezionamento del prodotto.

37. Il secondo elemento riguarda l'esame inteso ad accertare se il fatto di subordinare a una tale condizione l'uso della DOP «prosciutto di Parma» per il prosciutto commercializzato a fette costituisca una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'esportazione ai sensi dell'art. 29 CE.

38. Il terzo elemento riguarda l'esame inteso ad accertare se, in caso affermativo, la condizione di cui trattasi possa essere considerata giustificata e quindi compatibile con quest'ultima disposizione.

39. Infine, il quarto elemento riguarda la questione se questa condizione possa essere fatta valere nei confronti degli operatori economici, allorché non è stata portata a loro conoscenza.

Sulla possibilità di subordinare l'uso di una DOP a una condizione di realizzazione, nella zona di produzione, di operazioni quali l'affettamento e il confezionamento del prodotto

40. Il Consorzio, il Salumificio, i governi spagnolo, francese e italiano nonché la Commissione ritengono in sostanza che il regolamento n. 2081/92 consenta, in via di principio, a taluni produttori di ottenere che l'uso della DOP sia subordinato a una condizione di realizzazione, nella zona di produzione, di operazioni quali l'affettamento e il confezionamento del prodotto.

41. L'Asda e la Hygrade nutrono dubbi sul fatto che una tale condizione possa rientrare, in un modo qualsiasi, nella normativa comunitaria. Il governo del Regno Unito ritiene che il regolamento n. 2081/92 non conferisca ai produttori il diritto di vietare la vendita con la DOP di un prodotto affettato e confezionato al di fuori della zona di produzione.

42. A tal riguardo, occorre constatare che sia dalla formulazione sia dalla struttura del regolamento n. 2081/92 risulta che il disciplinare costituisce lo strumento che determina l'ampiezza della tutela uniforme che questo regolamento introduce nella Comunità.

43. Infatti, l'art. 4, n. 1, del regolamento n. 2081/92 subordina il beneficio di una DOP alla

conformità del prodotto a un disciplinare. L'art. 8 dello stesso regolamento subordina l'apposizione della menzione «DOP» su un prodotto alla conformità di quest'ultimo al detto regolamento e quindi al disciplinare, mentre l'art. 13 determina poi il contenuto della tutela uniforme conferita alla denominazione registrata. L'art. 10, n. 1, precisa che il compito della struttura di controllo istituita in ogni Stato membro è quello di assicurare che i prodotti recanti una DOP rispondano ai requisiti del disciplinare.

44. Ai sensi dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 2081/92, il disciplinare comprende almeno gli elementi elencati, in maniera non esaustiva, in questa disposizione.

45. Esso contiene quindi, in particolare, quelli indicati nella detta disposizione sub b), d), e), h) e i), ossia:

- la descrizione del prodotto, delle sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche;

- gli elementi che comprovano che il prodotto è originario di una zona geografica delimitata;

- la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, i metodi locali, leali e costanti;

- gli elementi specifici dell'etichettatura connessi alla dicitura «DOP»;

- le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali.

46. Il disciplinare contiene quindi la definizione dettagliata del prodotto protetto, stabilita dai produttori interessati, sotto il controllo dello Stato membro che lo trasmette, quindi della Commissione che registra la DOP, nell'ambito o della procedura normale di cui agli artt. 5-7, o della procedura semplificata di cui all'art. 17 del regolamento n. 2081/92.

47. Questa definizione determina al tempo stesso l'estensione degli obblighi da rispettare ai fini dell'uso della DOP e, come suo corollario, l'ampiezza del diritto protetto nei confronti dei terzi per effetto della registrazione della DOP, che sancisce a livello comunitario norme enunciate o cui si fa riferimento nel disciplinare.

48. A tal riguardo, si deve constatare che la formulazione dell'art. 4 del regolamento n. 2081/92 non esclude affatto che siano adottate regole tecniche particolari che si applicano alle operazioni che portano a diverse presentazioni sul mercato di uno stesso prodotto, affinché quest'ultimo, da un lato, soddisfi, per ciascuna di queste presentazioni, il criterio di qualità che i consumatori, secondo il terzo considerando di questo regolamento, hanno tendenza a privilegiare da diversi anni e, dall'altro, offra la garanzia di un'origine geografica certa, sempre più ricercata secondo lo stesso considerando.

49. In considerazione di questi due obiettivi, regole tecniche particolari possono essere di conseguenza adottate per operazioni quali l'affettamento e il confezionamento del prodotto.

50. Occorre quindi concludere che il regolamento n. 2081/92 dev'essere interpretato nel senso che non si oppone a che l'uso di una DOP sia subordinato a una condizione di realizzazione, nella zona di produzione, di operazioni quali l'affettamento e il confezionamento del prodotto, qualora una tale condizione sia prevista nel disciplinare.

Sulla natura di misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'esportazione della condizione di affettamento e di confezionamento del prodotto nella zona di produzione per la DOP «prosciutto di Parma»

51. La Asda e la Hygrade sostengono che condizioni relative al confezionamento di un prodotto possono costituire restrizioni ai sensi degli artt. 28 CE e 29 CE. In particolare, l'applicazione nel Regno Unito di una norma in forza della quale il prosciutto di Parma commercializzato a fette potrebbe beneficiare della DOP solo se è stato affettato e confezionato nella zona di produzione potrebbe manifestamente ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitario.

52. Il governo del Regno Unito ritiene che la condizione di cui trattasi nella causa principale costituisca una restrizione quantitativa all'esportazione.

53. A tal riguardo, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il divieto di restrizioni quantitative nonché di misure di effetto equivalente vale non solo per i provvedimenti nazionali, ma del pari per quelli adottati dalle istituzioni comunitarie (v., in particolare, sentenze 25 giugno 1997, causa C-114/96, Kieffer e Thill, Racc. pag. I-3629, punto 27, e 13 settembre 2001, causa C-169/99, Schwarzkopf, Racc. pag. I-5901, punto 37).

54. L'art. 29 CE vieta tutti i provvedimenti che hanno l'oggetto o l'effetto di restringere specificamente le correnti d'esportazione e di costituire in tal modo una differenza di trattamento fra il commercio interno di uno Stato membro ed il suo commercio d'esportazione, così da assicurare un vantaggio particolare alla produzione nazionale o al mercato interno dello Stato interessato (v., in particolare, a proposito di misure nazionali, sentenza 23 maggio 2000, causa C-209/98, Sydhavnens Sten & Grus, Racc. pag. I-3743, punto 34).

55. Come è stato constatato al punto 32 della presente sentenza, il disciplinare della DOP «prosciutto di Parma» menziona esplicitamente il requisito di un affettamento e di un confezionamento del prodotto nella zona di produzione per il prosciutto commercializzato a fette e fa riferimento alla legge 13 febbraio 1990, nonché al decreto 15 febbraio 1993 relativamente alle condizioni da rispettare in forza di disposizioni nazionali, ai sensi dell'art. 4, n. 2, lett. i), del regolamento n. 2081/92. In quanto registra la DOP «prosciutto di Parma», il regolamento n. 1107/96 fa così dell'affettamento e del confezionamento nella zona di produzione una condizione di utilizzo della DOP «prosciutto di Parma» per il prosciutto commercializzato a fette.

56. Questa condizione ha come conseguenza che prosciutto prodotto nella zona di produzione, che soddisfa le altre condizioni richieste per poter beneficiare della DOP «prosciutto di Parma», non può essere affettato al di fuori di tale zona, salvo essere privato di questa denominazione.

57. Per contro, il prosciutto di Parma trasportato all'interno della zona di produzione conserva il suo diritto alla DOP allorché è ivi affettato e confezionato conformemente alle norme cui fa riferimento il disciplinare.

58. Queste norme hanno quindi per effetto di restringere specificamente le correnti di esportazione del prosciutto che può recare la DOP «prosciutto di Parma» e di creare così una disparità di trattamento tra il commercio interno di uno Stato membro e il suo commercio di esportazione. Pertanto, esse comportano restrizioni quantitative all'esportazione ai sensi dell'art. 29 CE (v., nello stesso senso, sentenza 16 maggio 2000, causa C-388/95, Belgio/Spagna, Racc. pag. I-3123, punti 38 e 40-42).

59. Si deve quindi concludere che il fatto di subordinare l'uso della DOP «prosciutto di Parma» per il prosciutto commercializzato a fette alla condizione che le operazioni di affettamento e di confezionamento siano effettuate nella zona di produzione costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'esportazione ai sensi dell'art. 29 CE.

Sulla giustificazione della condizione di affettamento e di confezionamento del prodotto nella

zona di produzione

60. Il Consorzio, il Salumificio, i governi spagnolo e italiano nonché la Commissione fanno valere che, nella citata sentenza Belgio/Spagna, la Corte ha dichiarato che una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'esportazione, costituita dall'obbligo di imbottigliare un vino, cui è attribuita una denominazione di origine, nella sua zona di produzione perché possa utilizzare la denominazione di origine, era giustificata in quanto era intesa a preservare la reputazione della denominazione garantendo, oltre all'autenticità del prodotto, il mantenimento delle sue qualità e delle sue caratteristiche. Essi ritengono che la giurisprudenza che deriva da questa sentenza possa essere trasferita alla condizione di affettamento e di confezionamento del prosciutto di Parma nella zona di produzione, in quanto questa condizione è giustificata ai fini della garanzia dell'autenticità e della qualità del prodotto. Il governo francese sottolinea che questa condizione consente di garantire che il prodotto sia originario dell'area geografica.

61. La Asda, la Hygrade e il governo del Regno Unito affermano che le operazioni di affettamento e di confezionamento non incidono sulla qualità del prosciutto di Parma e non pregiudicano la sua autenticità. Basandosi su questa premessa, il governo del Regno Unito ritiene che l'iter logico seguito nella citata sentenza Belgio/Spagna, che si dovrebbe in effetti seguire nella presente causa, debba portare a una soluzione contraria rispetto a quella adottata in tale sentenza.

62. In via preliminare, occorre ricordare che, conformemente all'art. 30 CE, l'art. 29 CE lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'esportazione giustificati da motivi, in particolare, di tutela della proprietà industriale e commerciale.

63. Occorre rilevare che la normativa comunitaria manifesta una tendenza generale alla valorizzazione della qualità dei prodotti nell'ambito della politica agricola comune, al fine di promuoverne la reputazione grazie, in particolare, all'uso di denominazioni di origine oggetto di una tutela particolare (v. sentenza Belgio/Spagna, cit., punto 53). Tale tendenza si è concretata nel settore dei vini di qualità con l'adozione del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 823, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 84, pag. 59), abrogato e sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1493, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179, pag. 1). Essa si è manifestata anche, relativamente ad altri prodotti agricoli, con l'adozione del regolamento n. 2081/92, il quale, alla luce dei suoi considerando, mira in particolare a soddisfare l'attesa dei consumatori in materia di prodotti di qualità e di un'origine geografica certa nonché a facilitare il conseguimento da parte dei produttori, in condizioni di concorrenza uguali, di migliori redditi in contropartita di uno sforzo qualitativo reale.

64. Le denominazioni di origine rientrano nei diritti di proprietà industriale e commerciale. La normativa pertinente tutela i beneficiari contro l'uso illegittimo delle dette denominazioni da parte di terzi che intendano profittare della reputazione da esse acquisita. Tali denominazioni sono dirette a garantire che il prodotto cui sono attribuite provenga da una zona geografica determinata e possieda talune caratteristiche particolari. Esse possono godere di una grande reputazione presso i consumatori e costituire per i produttori che soddisfano le condizioni per usarle un mezzo essenziale per costituirsi una clientela. La reputazione delle denominazioni di origine dipende dall'immagine di cui queste godono presso i consumatori. A sua volta tale immagine dipende, essenzialmente, dalle caratteristiche particolari e, in generale, dalla qualità del prodotto. E' quest'ultima, in definitiva, che costituisce il fondamento della reputazione del prodotto (v. sentenza Belgio/Spagna, cit., punti 54-56). Nella percezione del consumatore, il nesso tra la reputazione dei produttori e la qualità dei prodotti dipende, inoltre, dalla sua convinzione che i prodotti venduti con la denominazione di origine sono autentici.

65. Il disciplinare della DOP «prosciutto di Parma», imponendo che l'affettamento e il confezionamento avvengano nella zona di produzione, mira a consentire ai beneficiari della DOP di conservare il controllo di una delle presentazioni del prodotto sul mercato. La condizione che esso pone ha come fine di meglio salvaguardare la qualità e l'autenticità del prodotto nonché, di conseguenza, la reputazione della DOP, di cui i beneficiari si assumono, pienamente e collettivamente, la responsabilità.

66. Pertanto, una condizione quale quella di cui è causa, malgrado i suoi effetti restrittivi sugli scambi, dev'essere considerata conforme al diritto comunitario se è dimostrato che costituisce un mezzo necessario e proporzionato idoneo a preservare la reputazione della DOP «prosciutto di Parma» (v., nello stesso senso, sentenza Belgio/Spagna, cit., punti 58 e 59).

67. A tal riguardo, occorre constatare che il «prosciutto di Parma» viene consumato principalmente a fette e che tutte le operazioni che portano a questa presentazione sono concepite per ottenere, in particolare, un sapore, un colore e una struttura determinati, che saranno apprezzati dal consumatore.

68. L'affettamento e il confezionamento del prosciutto costituiscono quindi operazioni importanti, che possono nuocere alla qualità e, di conseguenza, alla reputazione della DOP se vengono effettuate in condizioni che portano a un prodotto non conforme alle qualità organolettiche associate a quest'ultimo. Queste operazioni possono anche compromettere la garanzia di autenticità del prodotto, poiché hanno necessariamente come conseguenza l'eliminazione della marchiatura di origine dalle cosce intere utilizzate.

69. Il disciplinare della DOP «prosciutto di Parma», mediante le regole che prevede e mediante i requisiti che devono essere rispettati in forza delle disposizioni nazionali alle quali fa riferimento, istituisce un dispositivo che disciplina in maniera dettagliata e rigorosa le tre fasi che portano all'immissione sul mercato di prosciutto preconfezionato a fette. La prima fase comporta il disossamento del prosciutto, la preparazione dei pezzi, la refrigerazione e il congelamento di questi ai fini delle operazioni di affettamento. La seconda fase corrisponde alle operazioni di affettamento. La terza consiste nel confezionamento del prosciutto affettato, sotto vuoto o in atmosfera protetta.

70. Tre regole principali devono essere rispettate nel corso del processo industriale.

71. In primo luogo, dopo un controllo dell'autenticità delle cosce di maiale utilizzate, deve essere operata una selezione tra queste. Solo le cosce che soddisfano talune condizioni aggiuntive più restrittive, relative in particolare al peso, alla durata d'invecchiamento, al contenuto di acqua, al tasso di umidità interno, all'assenza di difetti visibili, possono essere affettate e confezionate. La selezione continua nelle varie fasi del processo, allorché appaiono anomalie del prodotto, come macchie che derivano da microemorragie, zone bianche nel muscolo, o ancora la presenza di grasso intramuscolare eccessivo, che non potevano essere scoperte prima del disossamento o dell'affettamento.

72. In secondo luogo, tutti gli operatori della zona di produzione che hanno l'intenzione di affettare e confezionare prosciutto di Parma devono essere autorizzati dalla struttura di controllo, che autorizza anche i fornitori di confezioni.

73. In terzo luogo, rappresentanti della struttura di controllo devono essere presenti in ciascuna delle tre fasi del processo. Essi controllano permanentemente che siano rispettate tutte le prescrizioni del disciplinare, ivi compresa la marchiatura del prodotto in ciascuna fase. A conclusione delle operazioni, essi certificano il numero di confezioni prodotte.

74. Le differenti fasi danno luogo a interventi tecnici e di controllo molto precisi, che vertono

sull'autenticità, la qualità, l'igiene e l'etichettatura. Talune richiedono valutazioni specializzate, in particolare nel corso delle fasi di refrigerazione e di congelamento dei pezzi.

75. In tale contesto, si deve ammettere che i controlli effettuati al di fuori della zona di produzione fornirebbero meno garanzie in merito alla qualità e all'autenticità del prodotto rispetto a quelli effettuati nella zona di produzione nel rispetto della procedura prevista dal disciplinare (v., nello stesso senso, sentenza Belgio/Spagna, cit., punto 67). Infatti, da un lato, i controlli effettuati secondo quest'ultima procedura presentano un carattere approfondito e sistematico e sono effettuati da professionisti che hanno una conoscenza specializzata delle caratteristiche del prosciutto di Parma. Dall'altro, sarebbe difficilmente concepibile che i rappresentanti dei beneficiari della DOP possano instaurare efficacemente tali controlli negli altri Stati membri.

76. Il rischio per la qualità e l'autenticità del prodotto infine offerto al consumo è, di conseguenza, più rilevante allorché esso è stato affettato e confezionato al di fuori della zona di produzione che non nel caso in cui esso è stato affettato e confezionato all'interno della detta zona (v., nello stesso senso, sentenza Belgio/Spagna, cit., punto 74).

77. Questa constatazione non è inficiata dalla circostanza, sottolineata nella presente causa, secondo cui l'affettamento del prosciutto può essere effettuato, quanto meno a talune condizioni, da dettaglianti e ristoratori al di fuori della zona di produzione. Infatti, quest'operazione deve essere effettuata, in via di principio, dinanzi al consumatore, o, quanto meno, quest'ultimo può richiedere che questo avvenga al fine, in particolare, di verificare la presenza del marchio di origine sulla coscia utilizzata. In particolare, operazioni di affettamento e di confezionamento effettuate a monte della fase del commercio al dettaglio o della ristorazione costituiscono, a causa dei quantitativi di prodotti interessati, un rischio di gran lunga più concreto per la reputazione di una DOP, in caso di controllo insufficiente dell'autenticità del prodotto e della sua qualità, rispetto ad operazioni effettuate da dettaglianti o da ristoratori.

78. Pertanto, la condizione di affettamento e di confezionamento nella zona di produzione, la quale è diretta a preservare la reputazione del prosciutto di Parma potenziando il controllo delle sue caratteristiche particolari e della sua qualità, può essere considerata giustificata come misura di tutela della DOP di cui beneficia la collettività degli operatori interessati e che riveste per questi ultimi un'importanza decisiva (v., nello stesso senso, sentenza Belgio/Spagna, cit., punto 75).

79. La restrizione che ne deriva può essere considerata necessaria per la realizzazione dell'obiettivo perseguito, nel senso che non esistono misure alternative meno restrittive e idonee a conseguirlo.

80. A tale riguardo, la DOP «prosciutto di Parma» non sarebbe tutelata in modo comparabile da un obbligo, imposto agli operatori stabiliti al di fuori della zona di produzione, di informare i consumatori, mediante un'adeguata etichettatura, del fatto che l'affettamento e il confezionamento sono avvenuti al di fuori di tale zona. Infatti, un pregiudizio alla qualità o all'autenticità di un prosciutto affettato e confezionato al di fuori della zona di produzione, dovuto al realizzarsi dei rischi connessi alle operazioni di affettamento e di confezionamento, potrebbe nuocere alla reputazione di tutto il prosciutto smerciato con la DOP «prosciutto di Parma», compreso quello affettato e confezionato nella zona di produzione sotto il controllo della collettività beneficiaria della DOP (v., nello stesso senso, sentenza Belgio/Spagna, cit., punti 76 e 77).

81. Occorre quindi concludere che il fatto di subordinare l'uso della DOP «prosciutto di Parma» per il prosciutto commercializzato a fette alla condizione che le operazioni di affettamento e di confezionamento siano effettuate nella zona di produzione può essere considerata giustificata

e, pertanto, compatibile con l'art. 29 CE.

Sull'opponibilità agli operatori economici della condizione di affettamento e di confezionamento nella zona di produzione

Osservazioni presentate alla Corte

82. Il Consorzio e il Salumificio ritengono che la condizione di affettamento e di confezionamento nella zona di produzione, prevista dal disciplinare della DOP «prosciutto di Parma», possa essere fatta valere dinanzi ai giudici nazionali. A loro parere, un operatore potrebbe far valere la sua ignoranza di questa condizione derivante da atti e disposizioni ai quali non ha accesso solo nel caso in cui fosse richiesta nei suoi confronti l'applicazione di una sanzione. Analogamente al governo italiano, essi ritengono che l'operatore non può per contro far valere la sua ignoranza della condizione allorché, come nella causa principale, gli è richiesto solo di porre fine, per il futuro, alla vendita di prosciutto di Parma affettato e confezionato al di fuori della zona di produzione. Essi aggiungono che, in ogni caso, la Asda e la Hygrade non hanno incontrato alcuna difficoltà nella causa principale per ottenere e utilizzare liberamente e legittimamente tutte le informazioni e tutti i documenti necessari, in particolare una versione in lingua inglese del disciplinare, disponibile dal 1997.

83. Il governo francese sostiene che, in applicazione dell'art. 249 CE, ogni soggetto può far valere direttamente un regolamento comunitario dinanzi a un giudice nazionale nell'ambito di un procedimento civile.

84. La Commissione afferma che la mancata pubblicazione del disciplinare risulta dalla struttura del regolamento n. 2081/92 e dalla procedura di registrazione specifica attuata. A suo parere, la questione pregiudiziale posta tocca l'essenza stessa della normativa e mette in discussione tutta la procedura di registrazione prevista dal regolamento n. 2081/92. La mancata pubblicazione del disciplinare deriverebbe da una scelta deliberata del legislatore comunitario nell'ambito della procedura semplificata. Questa procedura avrebbe raggruppato tutte le denominazioni già protette dalle normative nazionali. Le denominazioni registrate nell'ambito della sua applicazione sarebbero state già ben conosciute non solo dal pubblico, ma, verosimilmente, anche dagli operatori economici, che fossero importatori, distributori o venditori al dettaglio. Si dovrebbe anche supporre che questi operatori commercializzassero i prodotti di cui trattasi prima della registrazione della DOP. L'intento perseguito dal legislatore comunitario sarebbe stato unicamente quello di concedere alle denominazioni già protette a livello nazionale il beneficio della protezione comunitaria dopo la verifica, da parte della Commissione, della loro conformità con i termini e le condizioni degli artt. 2 e 4 del regolamento n. 2081/92.

85. La Asda e la Hygrade sostengono che un provvedimento non pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* non può essere attuato nei confronti di un singolo allorché, come nella causa principale, quest'ultimo non è legittimato ad ottenere una copia di questo provvedimento, che sia nella sua lingua o in un'altra lingua. Nonostante il principio dell'efficacia diretta dei regolamenti, previsto all'art. 249 CE, un provvedimento comunitario potrebbe far sorgere diritti individuali solo se è sufficientemente chiaro, preciso e incondizionato. La portata e l'efficacia di una normativa comunitaria dovrebbero essere chiare e prevedibili dai singoli, sotto pena di violazione del principio di certezza del diritto e di quello di trasparenza. Le norme adottate dovrebbero consentire agli interessati di conoscere con precisione la portata degli obblighi che ad essi incombono. La mancata pubblicazione di un atto osterebbe a che obblighi stabiliti da questo atto siano imposti a un singolo. Inoltre, un obbligo imposto dal diritto comunitario dovrebbe essere facilmente accessibile nella lingua dello Stato membro dove deve essere applicato. In mancanza di una traduzione ufficiale, un provvedimento comunitario non potrebbe far venir meno i diritti di singoli sia nell'ambito di

procedimenti civili sia in quello di procedimenti penali. Se il Consorzio fosse autorizzato a far rispettare, dinanzi a un giudice nazionale, un disciplinare non pubblicato, i principi di certezza del diritto e di trasparenza sarebbero violati. Di conseguenza, le disposizioni relative a questo disciplinare non potrebbero avere efficacia diretta.

86. Il governo del Regno Unito rileva che il regolamento n. 1107/96 indica solo che la denominazione «prosciutto di Parma» è una DOP. Nulla in questa DOP indicherebbe che un operatore che ha acquistato prosciutto di Parma non possa affettarlo e confezionarlo ai fini della sua vendita al consumatore. Nulla nella natura delle operazioni attirerebbe l'attenzione dell'operatore sul fatto che la DOP «prosciutto di Parma» non può essere utilizzata per le fette tagliate al di fuori della zona di produzione da un prosciutto che recava legittimamente la DOP. Qualsiasi divieto di utilizzare la DOP «prosciutto di Parma» dovrebbe essere trasparente e facilmente accessibile. I principi di trasparenza e di accessibilità verrebbero rispettati solo se la restrizione può facilmente essere determinata sulla base di pubblicazioni ufficiali della Comunità.

Giudizio della Corte

87. Occorre ricordare che, in applicazione dell'art. 249, secondo comma, CE, il regolamento, atto di portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

88. A tale titolo, esso crea non solo diritti, ma anche obblighi di cui i singoli possono esigere il rispetto da parte di altri singoli agendo dinanzi ai giudici nazionali.

89. Tuttavia, l'imperativo della certezza del diritto richiede che una normativa comunitaria consenta agli interessati di riconoscere con esattezza l'estensione degli obblighi ch'essa impone loro (v. sentenza 1° ottobre 1998, causa C-209/96, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. I-5655, punto 35).

90. Il regolamento n. 2081/92 enuncia, nel dodicesimo considerando, che, per usufruire della protezione in ciascuno degli Stati membri, le denominazioni d'origine devono essere registrate a livello comunitario e che l'iscrizione in un registro consente altresì di garantire l'informazione degli operatori del settore e dei consumatori.

91. Tuttavia, esso non prevede la pubblicazione del disciplinare o di elementi di quest'ultimo nell'ambito della procedura semplificata.

92. Il regolamento n. 1107/96 si limita a prevedere che la denominazione «prosciutto di Parma» è registrata in quanto DOP ai sensi dell'art. 17 del regolamento n. 2081/92.

93. In quanto opera questa registrazione, esso sancisce a livello comunitario le condizioni enunciate o cui si fa riferimento nel disciplinare e, in particolare, quella che impone la realizzazione delle operazioni di affettamento e di confezionamento nella zona di produzione. Questa condizione comporta per i terzi un obbligo di non fare, che può essere sanzionato civilmente, e perfino penalmente.

94. Ora, come hanno ammesso nel corso del procedimento tutti gli intervenienti che si sono espressi al riguardo, la tutela conferita da una DOP non si estende di solito ad operazioni quali l'affettamento e il confezionamento del prodotto. Queste operazioni sono vietate ai terzi al di fuori della zona di produzione solo se una condizione in tal senso è prevista espressamente nel disciplinare.

95. In tale contesto, il principio di certezza del diritto richiedeva che la condizione di cui trattasi

fosse portata a conoscenza dei terzi mediante una pubblicità adeguata nella normativa comunitaria, pubblicità che avrebbe potuto essere realizzata mediante la menzione di questa condizione nel regolamento n. 1107/96.

96. Non essendo stata portata a conoscenza dei terzi, la detta condizione non può essere fatta valere nei loro confronti dinanzi a un giudice nazionale, che sia ai fini di una sanzione penale o nell'ambito di un procedimento civile.

97. Non si può utilmente sostenere che la pubblicazione delle condizioni contenute nel disciplinare non fosse necessaria nell'ambito della procedura semplificata di cui all'art. 17 del regolamento n. 2081/92, per il fatto che le denominazioni registrate erano già ben conosciute dal pubblico e dagli operatori economici e l'intento perseguito dal legislatore comunitario era unicamente quello di estendere a livello comunitario una protezione già esistente a livello nazionale.

98. Infatti, prima dell'adozione del regolamento n. 2081/92, le denominazioni di origine erano protette da disposizioni nazionali pubblicate e applicabili, in via di principio, sul solo territorio dello Stato membro che le aveva adottate, con riserva di convenzioni internazionali che estendevano la protezione al territorio di altri Stati membri, di comune accordo tra i contraenti. Ora, con quest'ultima riserva, non si può presumere che, in conseguenza di una tale situazione, le condizioni relative alle dette denominazioni di origine fossero necessariamente conosciute dal pubblico e dagli operatori economici di tutta la Comunità, ivi comprese quelle relative all'esatta estensione della protezione, determinata da disciplinari e da disposizioni nazionali di contenuto tecnico, redatte nella lingua nazionale dello Stato membro interessato.

99. Occorre quindi concludere che la condizione di affettamento e di confezionamento del prodotto nella zona di produzione non è opponibile agli operatori economici, se non è stata portata a loro conoscenza mediante una pubblicità adeguata nella normativa comunitaria.

Sulle spese

100. Le spese sostenute dai governi del Regno Unito, spagnolo, francese e italiano, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla House of Lords con ordinanza 8 febbraio 2001, dichiara:

1) Il regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, modificato dall'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che non si oppone a che l'uso di una denominazione di origine protetta sia subordinato a una condizione di realizzazione, nella zona di produzione, di operazioni quali l'affettamento e il confezionamento del prodotto, qualora una tale condizione sia prevista nel disciplinare.

2) Il fatto di subordinare l'uso della denominazione di origine protetta «prosciutto di Parma» per il prosciutto commercializzato a fette alla condizione che le operazioni di affettamento e di confezionamento siano effettuate nella zona di produzione costituisce

una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'esportazione ai sensi dell'art. 29 CE, ma può essere considerato giustificato e quindi compatibile con quest'ultima disposizione.

3) Tuttavia, la condizione di cui trattasi non è opponibile agli operatori economici, se non è stata portata a loro conoscenza mediante una pubblicità adeguata nella normativa comunitaria.

Rodríguez Iglesias
Puissochet
Wathelet

Schintgen
Timmermans
Gulmann

Edward
Jann
Skouris

Macken
Colneric

von Bahr
Cunha Rodrigues

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 maggio 2003.

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

G.C. Rodríguez Iglesias

1: Lingua processuale: l'inglese.

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
14 ottobre 2004 (1)

«Inadempimento di uno Stato – Art. 28 CE – Normativa nazionale che sottopone le pile alcaline a un regime di marcatura»

Nella causa C-143/03,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE,

proposto il 28 marzo 2003,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sigg. L. Visaggio e R. Amorosi, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore), dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič ed E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione presa, sentito l'avvocato generale, di decidere la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, sottoponendo le pile alcaline al manganese contenenti meno dello 0,0005% in peso di mercurio a un regime di marcatura che impone, in particolare, l'indicazione della presenza di materiali pesanti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 28 CE.

Sfondo normativo

La normativa comunitaria

2 L'art. 1 della direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/157/CEE, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU L 78, pag. 38), come modificata dalla direttiva della Commissione 22 dicembre 1998, 98/101/CE (GU 1999, L 1, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 91/157»), prevede che essa ha per oggetto il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sul ricupero e lo smaltimento controllato delle pile e degli accumulatori usati contenenti le sostanze pericolose, in conformità dell'allegato I.

3 Ai sensi dell'allegato I della detta direttiva:

«La presente direttiva concerne le pile e gli accumulatori seguenti:

1. Pile e accumulatori immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 1999 e contenenti più dello 0,0005% in peso di mercurio.

2. Pile e accumulatori immessi sul mercato a decorrere dal 18 settembre 1992 e contenenti:

- oltre 25 mg di mercurio per elemento ad eccezione delle pile alcaline al manganese,

(...)

3. Le pile alcaline al manganese contenenti oltre lo 0,025% in peso di mercurio immesse sul mercato a decorrere dal 18 settembre 1992».

4 L'art. 2, lett. a), della direttiva 91/157 dispone che, ai sensi di quest'ultima, si intende per pila o accumulatore «una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o secondari (ricaricabili) figuranti nell'allegato I».

5 Ai sensi dell'art. 3, n. 1, della stessa direttiva:

«1. A partire dal 1° gennaio 2000 al più tardi, gli Stati membri vietano la commercializzazione di pile e di accumulatori contenenti più dello 0,0005% in peso di mercurio, anche nel caso in cui tali pile ed accumulatori siano incorporati in apparecchi (...)».

6 A norma dell'art. 4 della direttiva 91/157:

«1. Nell'ambito dei programmi previsti all'art. 6 gli Stati membri adottano misure appropriate affinché le pile e gli accumulatori usati siano raccolti separatamente ai fini del loro ricupero o smaltimento.

2. A tale scopo gli Stati membri provvedono a che le pile e gli accumulatori ed eventualmente gli apparecchi in cui sono incorporati siano muniti di una marcatura appropriata.

La marcatura deve contenere indicazioni sui seguenti elementi:

- raccolta selettiva,

- eventualmente, il riciclaggio,

- il tenore di metalli pesanti.

(...)».

7 L'art. 8 di tale direttiva prevede:

«Nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 6, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il consumatore sia pienamente informato:

a) sui danni di uno smaltimento incontrollato delle pile e degli accumulatori usati;

b) sulla marcatura delle pile e degli accumulatori nonché degli apparecchi in cui pile e accumulatori sono incorporati in maniera definitiva;

c) sulla maniera di estrarre le pile e gli accumulatori incorporati in maniera definitiva in un apparecchio».

8 L'art. 9 della direttiva 91/157 dispone:

«Gli Stati membri non possono ostacolare, vietare o limitare la commercializzazione delle pile o degli accumulatori contemplati dalla presente direttiva e conformi alle disposizioni della medesima».

La normativa italiana

9 Con decreto ministeriale 20 novembre 1997, n. 476 (GURI n. 9 del 13 gennaio 1998), la Repubblica italiana ha adottato il «Regolamento recante norme per il recepimento delle direttive 91/157/CEE e 93/68/CEE (...)».

10 Le disposizioni di tale regolamento si applicano, ai sensi del suo art. 2, n. 1, lett. d), alle pile alcaline al manganese messe in commercio a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento contenenti fino allo 0,025% in peso di mercurio.

11 Ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. b), di tale regolamento, le pile e gli accumulatori devono essere muniti di marcatura recante l'indicazione della presenza di metalli pesanti.

Il procedimento precontenzioso

12 Ritenendo, da una parte, che talune disposizioni del decreto ministeriale n. 476 erano contrarie alla direttiva 91/157 e, dall'altra, che, sottoponendo le pile alcaline al manganese contenenti meno dello 0,0005% in peso di mercurio ad un regime di marcatura che impone, in particolare, l'indicazione della presenza di metalli pesanti, la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 28 CE, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento.

13 Dopo aver diffidato la Repubblica italiana ingiungendole di presentare le sue osservazioni, la Commissione, con lettera del 24 luglio 2001, ha emesso un parere motivato invitando tale Stato membro a prendere le disposizioni necessarie per conformarvisi entro un termine di due mesi dalla sua notifica. Non avendo ricevuto risposta, la Commissione ha proposto il presente ricorso basandosi unicamente sull'addebito relativo al regime di marcatura.

Sul merito

Sull'applicabilità della direttiva 91/157

14 La Commissione sostiene in sostanza che le pile alcaline al manganese contenenti meno dello 0,0005% in peso di mercurio sono escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 91/157. Il governo italiano sostiene dal canto suo che la marcatura che comporta l'indicazione della presenza di metalli pesanti imposta dagli artt. 4 e 8 di tale direttiva si riferisce, per quanto riguarda il mercurio, appunto alle pile e agli accumulatori contenuti fino allo 0,0005% in peso di mercurio.

15 A questo proposito è importante rilevare che la formulazione dell'allegato I della direttiva 91/157 è inequivocabile in quanto rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, per quanto riguarda le pile alcaline al manganese, solamente quelle messe in commercio a decorrere dal 1° gennaio 1999 e contenenti più dello 0,0005% in peso di mercurio e quelle immesse sul mercato a decorrere dal 18 settembre 1992 contenenti oltre lo 0,025% in peso di mercurio. Non viene fatto alcun cenno in ordine alle pile alcaline al manganese contenenti meno dello 0,0005% in peso di mercurio, indipendentemente dalla data della loro immissione sul mercato.

16 Non può essere sostenuto, come fa il governo italiano, che è errato fondare l'interpretazione della portata della direttiva 91/157 sulla formulazione dell'allegato I. Il detto governo ritiene che il fatto che una determinata disposizione sia stata collocata dal legislatore comunitario negli allegati anziché negli articoli implichi che il testo degli allegati debba essere considerato come accessorio e

che, nel caso di specie, il punto di riferimento essenziale sia costituito dall'art. 3 della direttiva 91/157, in combinato disposto con l'art. 4, n. 2, della stessa direttiva. Orbene, in linea di principio, nulla impedisce al legislatore comunitario di determinare il materiale ambito di applicazione di una direttiva in un allegato.

17 Contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, l'inclusione di pile alcaline al manganese contenenti meno dello 0,0005% in peso di mercurio non si deduce neppure dal fatto che la direttiva non può prendere in considerazione la marcatura di pile di cui essa vieta la circolazione.

18 Infatti, l'obbligo di marcatura previsto all'art. 4 della direttiva 91/157 riguarda tutte le pile e tutti gli accumulatori contenenti più dello 0,0005% in peso di mercurio, immessi sul mercato dal 1° gennaio 1999 al 1° gennaio 2000, data a partire dalla quale l'immissione sul mercato di tali prodotti non è stata più autorizzata.

19 Inoltre, il governo italiano sostiene che, ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva, la marcatura ha lo scopo di consentire la raccolta differenziata delle pile al fine di facilitarne lo smaltimento o il recupero e che non si può sostenere che la necessità di una raccolta differenziata e di uno smaltimento o di un recupero più agevole esista solo per le pile contenenti più dello 0,0005% in peso di mercurio.

20 Neppure questo argomento può essere accolto, poiché nulla nei 'considerando' o negli articoli della direttiva 91/157 fa ritenere che il legislatore comunitario, per raggiungere lo scopo di un livello elevato di protezione dell'ambiente, abbia voluto inglobare nell'applicazione della direttiva le pile e gli accumulatori contenenti meno dello 0,0005% in peso di mercurio in contrasto con l'esplicito tenore letterale dell'allegato I.

21 Di conseguenza, questa direttiva non è applicabile alle pile alcaline al manganese contenenti meno dello 0,0005% in peso di mercurio.

Sull'art. 28 CE

22 Secondo la Commissione, il fatto che le pile alcaline al manganese contenenti meno dello 0,0005% in peso di mercurio siano sottoposte dalla normativa italiana all'obbligo di marcatura sarebbe tale da rendere più difficile lo smercio e, di conseguenza, da ostacolare il commercio intracomunitario. Il detto obbligo costituirebbe un onere supplementare per il produttore che desideri immettere sul mercato italiano pile di tal genere e costituirebbe un ostacolo alla libera circolazione delle merci contrario all'art. 28 CE.

23 Il governo italiano fa valere che la Commissione non ha mai precisato, né tantomeno provato, sotto quali aspetti concreti l'obbligo di etichettatura in discussione si tradurrebbe in una limitazione alla libera circolazione delle pile al manganese.

24 In via preliminare, si deve ricordare che, come risulta dal punto 21 della presente sentenza, la direttiva 91/157 non è applicabile alle pile alcaline al manganese contenenti meno dello 0,0005% in peso di mercurio.

25 In queste circostanze, si deve rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, qualsiasi misura che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari dev'essere considerata come una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative e, in quanto tale, vietata dall'art. 28 CE (v. sentenze 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5, e 11 dicembre 2003, causa C-322/01, Deutscher Apothekerverband, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 66).

26 Sebbene una misura non abbia l'obiettivo di regolare gli scambi di merci tra gli Stati membri, ciò che è determinante è il suo effetto, attuale o potenziale, sul commercio intracomunitario. In applicazione di tale criterio costituiscono misure di effetto equivalente, vietate dall'art. 28 CE, gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti, in mancanza di armonizzazione delle legislazioni, dall'assoggettamento di merci provenienti da altri Stati membri, in cui siano legalmente fabbricate e messe in commercio, a norme che dettino requisiti ai quali le merci stesse devono rispondere, anche qualora tali norme siano indistintamente applicabili a tutti i prodotti, laddove tale assoggettamento non risulti giustificato da finalità di interesse generale tali da prevalere sulle esigenze della libera circolazione (v. sentenze 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, detta

«Cassis de Dijon», Racc. pag. 649, punti 6, 14 e 15; 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91, Keck e Mithouard, Racc. pag. I-6097, punto 15, nonché Deutscher Apothekerverband, cit., punto 67).

27 Non può certamente costituire ostacolo agli scambi commerciali fra gli Stati membri, ai sensi della citata giurisprudenza Dassonville, l'assoggettamento di prodotti provenienti da altri Stati membri a disposizioni nazionali che limitino o vietino talune modalità di vendita, sempreché tali disposizioni valgano nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgono la propria attività sul territorio nazionale e sempreché incidano in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri (v. citata sentenza Keck e Mithouard, punto 16, nonché sentenza 9 febbraio 1995, causa C-412/93, Leclerc-Siplec, Racc. pag. I-179, punto 21).

28 Tuttavia, la necessità di modificare l'imballaggio o l'etichettatura dei prodotti importati esclude che si tratti di modalità di vendita ai sensi della citata sentenza Keck e Mithouard (v. sentenze 3 giugno 1999, causa C-33/97, Colim, Racc. pag. I-3175, punto 37, e 18 settembre 2003, causa C-416/00, Morellato, Racc. pag. I-9343, punti 29 e 30).

29 Pertanto, non può considerarsi come vertente su modalità di vendita ai sensi della citata sentenza Keck e Mithouard la normativa di uno Stato membro che impone che pile e accumulatori legalmente fabbricati e commercializzati in un altro Stato membro siano messi in vendita nel primo Stato membro solo dopo essere stati sottoposti ad un regime di marcatura relativo al loro tenore in metalli pesanti.

30 L'obbligo di marcatura di pile alcaline al manganese contenenti meno dello 0,0005% in peso di mercurio previsto dalla normativa italiana implica la necessità di un adeguamento del prodotto o del suo confezionamento. Esso comporta un onere supplementare per i commercianti interessati di modo che esso è atto a scoraggiare l'importazione in Italia.

31 Di conseguenza, il detto obbligo di marcatura costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa vietata dall'art. 28 CE.

32 Nell'ambito delle sue osservazioni relative al detto articolo, il governo italiano ha omesso di dimostrare l'esistenza di un'esigenza imperativa che giustifichi il regime di marcatura di cui trattasi.

33 Di conseguenza, si deve constatare che, sottoponendo le pile alcaline al manganese contenenti meno dello 0,0005% in peso di mercurio ad un regime di marcatura che impone, in particolare, l'indicazione della presenza di metalli pesanti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 28 CE.

Sulle spese

34 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica italiana, che è rimasta soccombente, quest'ultima dev'essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1) **Sottoponendo le pile alcaline al manganese contenenti meno dello 0,0005% in peso di mercurio ad un regime di marcatura che impone, in particolare, l'indicazione della presenza di metalli pesanti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 28 CE.**

2) **La Repubblica italiana è condannata alle spese.**

AVVISO IMPORTANTE: Le informazioni contenute in questo sito sono soggette ad una Clausola di esclusione della responsabilità e ad un avviso relativo al Copyright.

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

7 giugno 2007 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Artt. 28 CE e 30 CE – Restrizioni quantitative all'importazione – Misure di effetto equivalente – Sistemi di rivelazione automatica di incendio tramite rivelatore puntiforme – Requisito di conformità ad una norma nazionale – Procedimento nazionale di omologazione»

Nella causa C-254/05,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 16 giugno 2005,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. B. Stromsky, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno del Belgio, rappresentato dal sig. M. Wimmer, in qualità di agente,

convenuto,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. E. Juhász, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. G. Arestis e J. Malenovský, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 febbraio 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il presente ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, avendo imposto che i sistemi di rivelazione automatica di incendio tramite rivelatore puntiforme legalmente fabbricati o messi in commercio in un altro Stato membro e non recanti il marchio CE:

- siano conformi alla norma belga NBN S 21-100, relativa alla progettazione di sistemi generalizzati di rivelazione automatica di incendio tramite rivelatore puntiforme, del settembre 1986, come modificata dal suo addendum n. 2 del mese di agosto 1996 (in prosieguo: la «norma NBN S 21-100»);

- siano sottoposti ad omologazione da parte del BOSEC (Belgian Organisation for Security Certification: ente belga per la certificazione di sicurezza), detto ostacolo essendo aggravato dai costi sproporzionati che siffatta omologazione comporta;

- subiscano nel corso di tale procedimento di omologazione esami e verifiche che, in sostanza, duplicano i controlli già effettuati nell'ambito di altri procedimenti in un altro Stato membro,

il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 28 CE.

Quadro normativo

2 L'art. 2 del decreto dell'esecutivo della Comunità francese 24 dicembre 1990, che stabilisce le norme e le procedure per il rilascio del certificato di sicurezza degli edifici ad uso abitativo costruiti prima del 1° gennaio 1991 e stabilisce norme di sicurezza antincendio specifiche per tale tipo di edifici (*Moniteur belge* del 21 giugno 1991, pag. 13999; in prosieguo: il «decreto del 24 dicembre 1990»), dispone:

«Un'abitazione può essere data in uso solo previo rilascio di un certificato di sicurezza».

3 Ai sensi dell'art. 3 del detto decreto, il rilascio di tale certificato è subordinato alla conformità alle apposite norme di sicurezza antincendio per gli edifici ad uso abitativo previste dall'allegato 1 del decreto medesimo.

4 A tenore del punto 7.4.4 del detto allegato, l'istallazione generalizzata di impianti di rivelazione automatica di incendio tramite rivelatori puntiformi dev'essere realizzata e sottoposta a collaudo conformemente alla norma NBN S 21-100 e il materiale deve costituire oggetto di omologazione che ne certifica la conformità alla detta norma.

5 L'art. 158 del decreto della Regione vallone 18 dicembre 2003, riguardante le strutture per uso turistico (*Moniteur belge* dell'11 marzo 2004, pag. 13669), ha abrogato, per quanto riguarda la Regione Vallone, il decreto 24 dicembre 1990. Le disposizioni di quest'ultimo restano in vigore per quanto riguarda la Regione di Bruxelles.

6 L'art. 27 del decreto del governo vallone 3 dicembre 1998, recante attuazione del decreto 5 giugno 1997 relativo alle case di riposo, alle residenze assistite e ai centri sociali per anziani e che istituisce il Consiglio vallone per la terza età (*Moniteur belge* 27 gennaio 1999, pag. 2221; in prosieguo: il «decreto 3 dicembre 1998»), prevede:

«Le norme di sicurezza antincendio e antipanico di cui all'allegato I si applicano alle case di riposo, alle residenze assistite e ai centri sociali per anziani.

(...)».

7 Il punto 0.5 dell'allegato I del decreto 3 dicembre 1998 così recita:

«Se tramite documenti probatori viene dimostrato che un prodotto soddisfa i requisiti del presente decreto secondo metodi di esame e di classificazione equivalenti vigenti in un altro Stato membro della Comunità economica europea, tale prodotto è considerato soddisfare le specifiche tecniche fissate dal presente allegato».

8 Il punto 7.7.1 del detto allegato così dispone:

«I sistemi generalizzati di monitoraggio automatico sono sottoposti a collaudo conformemente alla norma belga NBN S 21-100 "Progettazione di sistemi di rivelazione automatica di incendio tramite rivelatore puntiforme". Tuttavia, i controlli sono effettuati su tutte le singole parti di un impianto (rivelatori, scambi, pannelli di segnalazione a distanza, disposizioni di servocomando, ecc.)».

9 La norma NBN S 21-100 fissa i criteri di concezione dei sistemi generalizzati di rivelazione automatica di incendi tramite rivelatori puntiformi.

10 Al punto 4.2 di tale norma, intitolato «Descrizione», si legge:

«Un sistema di rivelazione automatica di incendi si compone principalmente di:

- sensori, sensibili ad una delle proprietà specifiche della combustione, chiamati rivelatori,

- una rete di conduttori e cavi elettrici,

- un pannello di controllo, destinato a dare l'allarme nonché a indicare la zona di rivelamento e la natura del problema,

- alimentatori.

Tale attrezzatura deve corrispondere ad un modello conforme alle specifiche delle norme europee CEN ovvero belghe e il montatore come pure il sistema debbono possedere il certificato BOSEC. Tutti i singoli componenti di uno stesso impianto devono essere compatibili.

È possibile munire l'impianto di ripetitori, dispositivi di allarme manuali o altri dispositivi di servocomando, purché soddisfino i requisiti prescritti dalla presente norma.

Il giunto o connettore del rivelatore dev'essere munito di un segnalatore ottico di allarme».

11 Ai sensi del punto 4.3.1 della detta norma, intitolato «Tipi di rivelatore»:

«Tutti i modelli di rivelatore debbono rispondere alle specifiche delle norme belghe».

12 I punti 4.4.6 e 4.4.8.2 della norma NBN S 21-100, intitolati rispettivamente «Alimentatori di riserva» e «Cavi elettrici», stabiliscono le caratteristiche cui devono rispondere, da un lato, l'alimentatore di riserva e, dall'altro, i cavi degli impianti di rivelazione automatica di incendio tramite rivelatore puntiforme.

Fatti e fase precontenziosa del procedimento

13 Informata delle difficoltà incontrate da un operatore economico britannico per commercializzare attrezzature di rivelazione di incendio in Belgio, la Commissione, con lettera 21 gennaio 2003, intimava al Regno del Belgio di presentare le sue osservazioni circa le modalità di importazione e di commercializzazione in tale Stato membro di sistemi di rivelazione automatica di incendio tramite rivelatore puntiforme.

14 Con lettera 9 settembre 2003 le autorità belghe hanno presentato le loro osservazioni.

15 Ritenendo che il Regno del Belgio fosse venuto meno agli obblighi incombentigli in forza dell'art. 28 CE, il 9 luglio 2004 la Commissione gli indirizzava un parere motivato con il quale lo invitava ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere entro due mesi dalla notifica.

16 Le autorità belghe rispondevano al detto parere con lettera 9 settembre 2004.

17 La Commissione, insoddisfatta dalla risposta fornita dalle autorità belghe, decideva di proporre il presente ricorso.

Sul ricorso

Argomenti delle parti

18 La Commissione sostiene che i decreti 24 dicembre 1990 e 3 dicembre 1998 restringono la libera circolazione dei sistemi di rivelazione automatica di incendio tramite rivelatori puntiformi legalmente fabbricati e commercializzati in altri Stati membri non recanti il marchio «CE».

19 Imponendo, infatti, la conformità alla norma NBN S 21-100, la regolamentazione belga escluderebbe da una parte del mercato belga l'utilizzo in edifici adibiti ad alloggio o in case di riposo dei sistemi di cui trattasi non conformi alla detta norma. Pertanto, operatori economici che fabbricano o commercializzano tali prodotti potrebbero astenersi dal presentare i loro prodotti sul mercato belga o vedersi costretti ad adattarli per poter accedere al detto mercato.

20 Altrettanto varrebbe per i regolamenti comunali relativi alla protezione antincendio che, secondo le

indicazioni delle autorità belghe, richiedono la conformità dei rivelatori di incendio alla norma NBN S 21-100, nonché per la prassi amministrativa dei servizi antincendio che farebbero riferimento a questa stessa norma nello stabilire le misure di prevenzione degli incendi.

21 La Commissione sostiene altresì che l'obbligo di conformità alla norma NBN S 21-100, imposto dalla regolamentazione belga, ha la conseguenza di assoggettare i detti sistemi ad una omologazione da parte del BOSEC.

22 Orbene, non solo un siffatto procedimento di omologazione costituirebbe di per sé una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa vietata dall'art. 28 CE, ma tale ostacolo sarebbe inoltre aggravato dal carattere sproporzionato dei termini e delle spese previste dal detto procedimento nonché dal fatto che il BOSEC non prende in considerazione gli esami e le verifiche già effettuati nell'ambito di altri procedimenti in un altro Stato membro.

23 Senza negare che il rispetto della norma NBN S 21-100 è imposto sia dalla regolamentazione menzionata dalla Commissione, sia dalla prassi dei servizi antincendio, il Regno del Belgio considera che, tenuto conto delle proposte di modifica sottoposte ad un sondaggio dal 30 marzo 2005 al 30 settembre 2005, in particolare di quello relativo alla soppressione del riferimento al BOSEC come organismo certificatore, la norma NBN S 21-100 è conforme all'art. 28 CE e non frappone più ostacoli alla libera circolazione dei sistemi di rivelazione automatica di incendio tramite rivelatore puntiforme legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro ma non recanti il marchio CE.

24 Del resto, le autorità belghe fanno presente che tale norma è conforme alle norme europee e che non contiene requisiti complementari che richiedano l'adattamento o la modifica dei componenti dei sistemi di rivelazione automatica di incendio. Infatti, il controllo imposto dalla detta norma avrebbe ad oggetto non già i componenti di tali sistemi, ma soltanto il funzionamento di questi ultimi nel loro complesso.

25 Ad ogni modo, un siffatto controllo sarebbe giustificato da motivi di sicurezza pubblica nonché di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali.

26 A questo proposito le autorità belghe sostengono che le disposizioni della norma NBN S 21-100 sono indistintamente applicabili e che il controllo da esse imposto sugli impianti e sui sistemi di rivelazione antincendio è necessario e proporzionato all'obiettivo perseguito.

Giudizio della Corte

27 Per quanto riguarda, in primo luogo, il requisito di conformità alla norma NBN S 21-100, prescritto dalla regolamentazione belga e dalla prassi amministrativa di taluni servizi pubblici belgi, va ricordato che, secondo costante giurisprudenza, ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi comunitari va considerata misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative vietata dall'art. 28 CE (v. sentenze 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5, e 5 febbraio 2004, causa C-270/02, Commissione/Italia, Racc. pag. I-1559, punto 18).

28 Pertanto, gli ostacoli alla libera circolazione delle merci che, in assenza di armonizzazione delle legislazioni, derivano dall'assoggettamento delle merci provenienti da altri Stati membri, in cui sono legalmente fabbricate e immesse in commercio, a norme che dettino requisiti ai quali le merci stesse devono rispondere, costituiscono misure di effetto equivalente vietate dall'art. 28 CE anche qualora tali regole siano indistintamente applicabili a tutti i prodotti (v. sentenza 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91, Keck e Mithouard, Racc. pag. I-6097, punto 15, e 16 novembre 2000, causa C-217/99, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-10251, punto 16).

29 Orbene, nella specie, dalla formulazione stessa dei punti 4.2, 4.3.1, 4.4.6 e 4.4.8.2 della norma NBN S 21-100 risulta che quest'ultima contiene non solo regole di controllo relative al funzionamento complessivo degli impianti di sistemi di rivelazione automatica d'incendio tramite rivelatore puntiforme, ma anche prescrizioni tecniche cui debbono rispondere taluni componenti di tali impianti.

30 Ne consegue che, per quanto riguarda la commercializzazione in uno Stato membro di prodotti o di componenti legalmente fabbricati e commercializzati in un altro Stato membro e in assenza di un'armonizzazione comunitaria, il requisito di conformità alla norma NBN S 21-100 prescritta dalla

regolamentazione belga può avere la conseguenza di costringere gli operatori economici degli altri Stati membri ad adattare i loro apparecchi e impianti ai requisiti di norme o regolamentazioni tecniche dello Stato membro di importazione e a sostenere costi supplementari connessi con tale adattamento (sentenze Commissione/Belgio cit., punto 17; 8 maggio 2003, causa C-14/02, ATRAL, Racc. pag. I-4431, punto 63, e Commissione/Italia cit., punto 19), se non a dissuaderli dal commercializzare in Belgio i prodotti di cui trattasi (sentenze 22 settembre 1988, causa 45/87, Commissione/Irlanda, Racc. pag. 4929, punto 19, e Commissione/Belgio, cit., punto 18).

31 A questo proposito, l'argomento del Regno del Belgio secondo il quale non esiste alcuna necessità di adattare al mercato belga i prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in altri Stati membri in quanto la norma NBN S 21-100 si limita a riprendere requisiti tecnici che figurano nelle normative europee della serie EN-54 non può essere accolto poiché, come risulta chiaramente sia dal parere motivato sia dal ricorso della Commissione, il presente ricorso ha unicamente ad oggetto i sistemi di rivelazione automatica di incendio tramite rivelatore puntiforme non recanti il marchio CE.

32 Di conseguenza, per quanto indistintamente applicabile a tutti i prodotti, il requisito di conformità ad una norma nazionale quale la norma NBN S 21-100 frappone ostacoli al commercio intracomunitario e costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione vietata dall'art. 28 CE.

33 Una siffatta misura può essere giustificata solo da uno dei motivi di interesse generale enumerati all'art. 30 CE o da una delle ragioni imperative sancite dalla giurisprudenza della Corte, a condizione che, in entrambi i casi, tale provvedimento sia idoneo a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vada oltre quanto necessario per il suo raggiungimento (sentenze ATRAL, cit., punto 64, e 10 novembre 2005, causa C-432/03, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-9665, punto 42).

34 Il Regno del Belgio sostiene che l'obbligo di conformità alla norma NBN S 21-100 è giustificato da ragioni di pubblica sicurezza nonché dalla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali.

35 Orbene, se è senz'altro vero che siffatte ragioni figurano tra quelle che a tenore dell'art. 30 CE possono essere invocate da uno Stato membro per giustificare un siffatto obbligo e che, in mancanza di regole di armonizzazione, spetta agli Stati membri decidere in merito al livello al quale essi intendono garantire la tutela della salute e della vita delle persone (sentenze 27 giugno 1996, causa C-293/94, Brandsma, Racc. pag. I-3159, punto 11, e Commissione/Portogallo, cit., punto 44), resta ciò nondimeno che un'eccezione al principio della libera circolazione delle merci può giustificarsi a norma dell'art. 30 CE soltanto se le autorità nazionali dimostrano che la detta eccezione è necessaria a conseguire uno o più tra gli obiettivi ivi menzionati ed è conforme al principio di proporzionalità (sentenze 30 novembre 1983, causa 227/82, Van Bennekom, Racc. pag. 3883, punto 40; 13 marzo 1997, causa C-358/95, Morellato, Racc. pag. I-1431, punto 14; ATRAL, cit., punto 67, e Commissione/Italia, cit., punto 22).

36 A questo proposito, le giustificazioni che possono essere addotte da uno Stato membro devono essere corredate di prove adeguate o di un'analisi dell'idoneità e della proporzionalità della misura restrittiva adottata da tale Stato, nonché di elementi circostanziati che consentono di suffragare la sua argomentazione (sentenze 13 novembre 2003, causa C-42/02, Lindman, Racc. pag. I-13519, punto 25; 18 marzo 2004, causa C-8/02, Leichtle, Racc. pag. I-2641, punto 45; 7 luglio 2005, causa C-147/03, Commissione/Austria, Racc. pag. I-5969, punto 63; 16 febbraio 2006, causa C-137/04, Rockler, Racc. pag. I-1441, punto 25, e causa C-185/04, Öberg, Racc. pag. I-1453, punto 22).

37 Nella specie, è giocoforza constatare che una siffatta dimostrazione fa difetto. Infatti, le autorità belghe si limitano ad affermare che l'obbligo di cui trattasi è indistintamente applicabile ai prodotti nazionali e importati e che soddisfa i sopramenzionati requisiti di necessità e di proporzionalità nonché a sostenere che l'obiettivo della norma NBN S 21-100 è verificare che la progettazione dell'impianto sia valida e garantire che il sistema funzioni correttamente.

38 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'assoggettamento dei sistemi di rivelazione automatica di incendio tramite rivelatore puntiforme ad una omologazione da parte del BOSEC, il Regno del Belgio menziona una proposta di modifica della norma NBN S 21-100 intesa a sopprimere il riferimento a tale organismo.

39 È sufficiente ricordare, a questo proposito, che, secondo una giurisprudenza costante, l'esistenza di

un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenze 17 gennaio 2002, causa C-423/00, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-593, punto 14, e 14 luglio 2005, causa C-433/03, Commissione/Germania, Racc. pag. I-6985, punto 32).

40 Orbene, nella fattispecie è pacifico che allo scadere del termine impartito nel parere motivato il Regno del Belgio non aveva adottato la proposta di modifica della norma NBN S 21-100 relativa alla soppressione del riferimento al BOSEC quale organismo di certificazione per i sistemi di rivelazione automatica di incendio tramite rivelatore puntiforme.

41 Inoltre, la Corte ha già affermato che il requisito di una previa omologazione di un prodotto per attestare la sua idoneità ad un determinato uso restringe l'accesso al mercato dello Stato membro di importazione e va pertanto considerata misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione ai sensi dell'art. 28 CE (sentenza Commissione/Portogallo, cit., punto 41).

42 Per quanto riguarda il carattere sproporzionato di tale requisito, è giocoforza constatare che, in occasione della fase precontenziosa del procedimento, il Regno del Belgio ha riconosciuto che, quantomeno all'epoca cui il presente ricorso si riferisce, nel quadro dell'omologazione ai sensi della norma NBN S 21-100, in assenza di un accordo bilaterale con l'organismo certificatore dello Stato membro di origine di un prodotto, il BOSEC non teneva conto dei controlli effettuati in quest'altro Stato membro. Orbene, come rilevato dalla Commissione, il Regno del Belgio non ha apportato elementi che consentano di concludere che tale prassi sia stata abbandonata.

43 Per quanto riguarda le spese prodotte da siffatto procedimento di omologazione, basta rilevare che, nella misura in cui un siffatto procedimento non esclude che vengano imposti esami e verifiche già effettuati nello Stato membro di origine del prodotto di cui trattasi, le spese connesse con siffatti esami e verifiche debbono considerarsi sproporzionate.

44 Pertanto, il ricorso proposto dalla Commissione deve ritenersi fondato.

45 Si deve di conseguenza constatare che, avendo imposto che i sistemi di rivelazione automatica di incendio tramite rivelatore puntiforme legalmente prodotti o messi in commercio in un altro Stato membro e non recanti il marchio CE:

- siano conformi alla norma NBN S 21-100,
- siano sottoposti ad omologazione da parte della BOSEC, detto ostacolo essendo aggravato dai costi sproporzionati che tale omologazione comporta,
- subiscano nel corso di tale omologazione esami e verifiche che, in sostanza, duplicano i controlli già effettuati nell'ambito di altri procedimenti in un altro Stato membro,

il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 28 CE.

Sulle spese

46 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il Regno del Belgio, rimasto soccombente, va condannato alle spese conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

1) **Avendo imposto che i sistemi di rivelazione automatica di incendio tramite rivelatore puntiforme legalmente prodotti o messi in commercio in un altro Stato membro e non recanti il marchio CE:**

   - **siano conformi alla norma belga NBN S 21-100, relativa alla progettazione di sistemi generalizzati di rivelazione automatica di incendio tramite rivelatore puntiforme, del settembre 1986, come modificata dal suo addendum n. 2 del**

mese di agosto 1996;

- **siano sottoposti ad omologazione da parte della BOSEC (Belgian Organisation for Security Certification), detto ostacolo essendo aggravato dai costi sproporzionati che tale omologazione comporta;**

- **subiscano nel corso di tale procedimento di omologazione esami e verifiche che, in sostanza, duplicano i controlli già effettuati nell'ambito di altri procedimenti in un altro Stato membro,**

il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 28 CE.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

Firme

---

* Lingua processuale: il francese.